

DXXXVI. SEDUTA

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge :

(Deferimento all'esame ed all'approvazione di Commissioni permanenti) Pag. 20874

(Presentazione) 20895 20914

Disegno di legge di iniziativa parlamentare

(Presentazione) 20914

Disegno di legge : « Istituzione dell'Ordine cavalleresco " Al merito della Repubblica italiana " e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze » (412) (Seguito della discussione e approvazione):

MENOTTI	20881	20884,	28086,	20902	20904	20912
FANTONI, <i>relatore</i>				20881,	<i>passim</i> ,	20914
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>				20882,	<i>passim</i>	20911
TOMMASINI				20882,	20886,	20888
BOSCO					20882,	20894
LUCIFERO		20882,	20885,	20893,	20901	20907
ZANARDI						20885
RIZZO Domenico					20885	20905
NITTI						20889
CINGOLANI	20890	20894	20897,	20902	20911	20913
LOCATELLI						20890
SANMARTINO						20891
VENDITTI						20892
GASPAROTTO				20893		20896
SACCO				20898	20900	20901
CARBONI						20898
CARRARA				20900		20907
CADORNA						20911
RICCI Federico				20901,		20914

GENCO						Pag. 20903
DONATI						20904
CERRICA						20904
RIZZO Giambattista						20906
BISORI				20908		20911
RICCIO						20908
NOBILI						20910
UBERI						20911
TOMÈ						20911
PICCHIOTTI						20913

Interpellanza (Annunzio) 20914

Interrogazioni (Annunzio) 20915

LUSSU 20915

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 20915

Modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. CXXX) (Seguito della discussione):

LUCIFERO 20874 20877, 20879

PERSICO, *relatore* 20876 20879

CONTI 20877

RUINI 20879

(Risultato di votazione) 20909

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Deferimento di disegni di legge
all'esame ed all'approvazione
di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 4^a Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane » (1366); e, previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri » (1365).

Seguito della discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. CXXX).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica.

Riprendiamo la discussione dalla modificazione proposta dalla Giunta per il Regolamento all'articolo 68. In base a tale proposta, il terzo comma del predetto articolo dovrebbe essere così emendato:

« Non è consentita la presentazione di ordini del giorno sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, previste dai commi secondo ed ultimo dell'articolo 94 della Costituzione ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, io ho creduto di fare il mio dovere stamattina richiamando i colleghi sulla delicatezza della materia. Se gli altri non fanno il proprio non è affar mio. E ho ritenuto di richiamare l'attenzione del Senato su questa disposizione perchè nella

sua dizione essa crea un rapporto nuovo tra Governo e Parlamento, anzi tra il Governo e questo ramo del Parlamento per quanto si riferisce al voto di fiducia.

Vorrei, se il Senato me lo consente, brevemente ricordare quale è stato l'iter per il quale si è arrivati alla proposta odierna. Originariamente il Regolamento del Senato taceva su questo argomento, avevamo soltanto l'articolo 94 della Costituzione, il quale stabilisce (è bene notare questo) qualche cosa di nuovo soltanto per quanto si riferisce alla mozione di sfiducia, perchè nulla è innovato per quel che riguarda il voto di fiducia secondo la prassi del vecchio Parlamento statutario. Difatti, come allora si faceva, oggi si fa: il Governo si presenta alle Camere alla sua prima formazione, le Camere gli danno o negano la loro fiducia. Accadeva poi, e non è più accaduto nella prassi attuale, che il Governo ponesse la questione di fiducia su qualche questione di particolare rilievo, nel quale caso il voto su una data legge, su quella data disposizione acquistava anche valore di voto politico, di conferma o di ritiro della fiducia al Governo. Questa seconda ipotesi non l'abbiamo più avuta da parte del Governo, l'abbiamo avuta nel caso di un Ministro, perchè i colleghi si ricorderanno che il ministro Pacciardi, a proposito di un emendamento Braitenberg, pose la questione di fiducia, cioè disse al Senato: se questo emendamento viene approvato me ne vado io.

Il fatto nuovo è dunque nella nostra Costituzione la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia fu stabilita dalla Costituente. Risulta, dai lavori preparatori della Costituente, la preoccupazione che condusse i costituenti a dare questa particolare forma alla mozione di sfiducia, la preoccupazione, cioè, di garantire la stabilità del Governo, impedire il colpo di maggioranza — che poi è di solito il colpo di minoranza in fine di seduta — improvviso, di dare all'azione parlamentare che travolge il Governo quella solennità e quella ufficialità che essa deve avere.

Effettivamente i rapporti sono diversi: quando il Governo chiede la fiducia, cioè la mozione di fiducia a norma dalla prima parte dell'articolo 94, è esso che si presenta sapendo già di averla, perchè nella composizione della compagine governativa se l'è già assicurata; mentre

nel secondo caso è un'iniziativa del Parlamento tendente a rovesciare il Governo. Questo bisogna distinguere e questa distinzione la fa anche la Costituzione. Perché la fa? Perché all'ultimo capoverso dell'articolo 94, mentre non dà nessuna disposizione per la mozione di fiducia, che può anche essere sottoscritta da un solo senatore o deputato, stabilisce per la mozione di sfiducia il numero qualificato di firme che essa deve portare per poter essere sottoposta all'esame del Parlamento. Quindi, che la distinzione sia non soltanto *in re*, ma anche nel pensiero esplicito del legislatore ce lo dice, se ci fossero dubbi, l'ultimo capoverso dell'articolo 94 della Costituzione.

Che cosa è successo nella prassi? È successo che, quando ci sono stati voti di fiducia dopo le dichiarazioni del Governo che abbiamo avuto in questa sede, sono stati presentati numerosi e non attinenti alle comunicazioni, ordini del giorno, si sono discussi e alcuni sono stati votati. Il Governo ne ha accettati alcuni ed altri ha ritenuto di accettarne come suggerimento (non uso il termine raccomandazione perché questo termine è una eredità della Consulta, la quale non aveva voto deliberativo, nè ho mai concepito il Parlamento come un ufficio postale), ma nessuna difficoltà è sorta, nè da parte del Parlamento, nè da parte del Governo, nè da parte della Presidenza la quale deve applicare queste norme. La difficoltà quando sorse? Ed anche qui si vede la differenza dei due istituti: sorse quando per la prima volta, davanti a delle mozioni di sfiducia, presentate ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 94 della Costituzione, la Presidenza, oltre la mozione di sfiducia, vide presentare degli ordini del giorno. Non avevamo nessuna norma in proposito: la Presidenza, con quella saggezza che viene dalla responsabilità, dalla tradizione dell'istituto, dalle persone che la ricoprono, decise immediatamente e non mise ai voti gli ordini del giorno in quella sede, ritenendoli, e giustamente, anticostituzionali. E fu in seguito a questo che, su proposta della Giunta per il Regolamento, nella seduta del 2 febbraio ultimo scorso, il Senato approvò la modifica che sanciva quello che già era stato sancito dalla prassi, cioè che in sede di mozione di sfiducia non si potessero presentare ordini del giorno. E

questo è chiaro: La mozione di sfiducia è un atto specifico che tende a un fine specifico e in questa linea deve essere contenuta. E questo si desume anche chiaramente dalle parole con le quali l'illustre relatore di oggi, l'onorevole Persico, illustrò la proposta della Giunta che fu approvata dal Senato. Egli disse proprio queste parole, sono poche righe e mi permetto di ricordarle al Senato: « Il terzo comma aggiuntivo proposto all'articolo 68 (cioè di non potersi proporre ordini del giorno in sede di mozione di sfiducia) si è reso necessario sia per chiarire la situazione procedurale degli ordini del giorno in tema di mozione di sfiducia, sia perchè la questione sorse proprio dinanzi al Senato nella seduta del 22 luglio 1948, nella quale, mentre si discuteva la mozione di sfiducia al Governo furono presentati degli ordini del giorno che riguardavano questioni tutt'affatto diverse dalla fiducia. Allora il nostro Presidente interpretando esattamente il Regolamento, quantunque non ci fosse una norma esplicita, ritenne che questi ordini del giorno estranei alla fiducia non potessero essere votati. L'argomento del voto di fiducia è unitario. Si tratta solo di discutere se il Governo merita o no la fiducia ed il voto deve essere limitato all'approvazione o meno delle comunicazioni del Governo. Era opportuno non lasciare ambiguità su questo punto, ed abbiamo ritenuto opportuno formulare una norma che togliesse ogni incertezza ». E la norma evidentemente era quella della non votazione degli ordini del giorno in sede di mozione di sfiducia.

Mi consenta ora il Senato di illustrare brevemente che cosa accadrebbe se questo principio, applicato prima in via interpretativa dalla Presidenza e poi in via dispositiva dal Senato nel suo Regolamento, venisse trasferito anche alla mozione di fiducia. Accadrebbe che quando si forma un Ministero che viene qui per le sue comunicazioni o comunque quando esso ritenesse di chiedere al Parlamento di rinnovargli la fiducia già datagli, noi non potremmo presentare al Governo al di fuori di quella che è la mozione accettata dal Governo quei suggerimenti, quelle direttive che si sogliono dare al Governo su problemi generali, e certe volte anche su problemi particolari, come viatico della sua fatica in quella circostanza. Sarebbe evi-

dentemente un contenere in limiti troppo ristretti una discussione che per sua natura è molto più ampia, perchè investe non una azione del Parlamento tendente a scardinare il Governo, ma l'azione di un Governo che è ormai in sede operativa. D'altra parte non vedo quale sarebbe l'utilità della introduzione di quella disposizione. Credo che essa limiterebbe ancora una volta quella che è la espressione della volontà del Parlamento in un campo così vasto come le comunicazioni del Governo.

Per queste ragioni io ritengo che il Senato bene farebbe ad attenersi alle disposizioni che ha consacrato una sua prassi, cioè a mantenere l'attuale distinzione e a lasciare che, rispettando in questo la prassi senza alcuna incertezza seguita dalla sua Presidenza, si possa continuare a presentare gli ordini del giorno in sede di mozione di fiducia.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Le argomentazioni del senatore Lucifero hanno un'apparenza brillante, ma a me sembra che siano sostanzialmente non valide a rendere caduca la nostra proposta. L'iter della proposta è questa. Nella seduta del 22 luglio 1948 si doveva votare una mozione di sfiducia: il collega Tommasini, se non erro, presentò un suo ordine del giorno attinente a tutt'altra materia. La Presidenza, pur non essendoci una norma specifica nel Regolamento, ritenne che quell'ordine del giorno non poteva essere messo in discussione.

Allora a Giunta per il Regolamento si diede carico di questa speciale situazione opinando che una norma così importante dovesse essere sancita per Regolamento e non per prassi, e propose al Senato, nella seduta del 2 febbraio di quest'anno, un emendamento così concepito: « non è consentita la presentazione di ordini del giorno quando si tratta di mozioni di sfiducia presentate a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 94 della Costituzione ». Il collega Lucifero ha letto testualmente le frasi che io ho pronunciato in quella seduta e quindi *nulla questio* nel caso allora deciso. Dove sorge la questione? Nella nostra proposta di estendere tale disposizione anche alle mozioni di fiducia. Dice l'onorevole Lucifero, ed è l'unico vero argomento che ho sentito da lui, che è tanto acu-

to e tanto colto, che tale norma costituirebbe una limitazione della espressione di volontà del Parlamento. Ora a me pare che noi abbiamo in pratica tre tipi di mozioni di fiducia. Poichè il Governo deve aver la fiducia delle due Camere, quando sorge una questione che possa mettere in dubbio la fiducia stessa allora ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale: in questo caso non ci possono essere ordini del giorno.

C'è poi il caso della presentazione del nuovo Governo alle Camere, presentazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua formazione. Si discusse perfino se in questo periodo interinale potesse far atti oltre l'ordinaria amministrazione. Di qui l'urgenza di questo voto, per sanzionare la volontà del Capo dello Stato che ha affidato ad un uomo politico a ciò designato la formazione del Governo. (*Cenni di dimesso del senatore Lucifero*). In questo caso non ci possono essere ordini del giorno.

E noi diciamo nella relazione: « Non è consentita la presentazione di ordini del giorno sulla mozione di fiducia quando essa concluda la discussione sulle comunicazioni di un Governo di nuova costituzione che si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, ma lo è invece in quei casi in cui la fiducia sia chiesta, per altre ragioni, dal Governo ».

Cioè a dire, vi può essere un terzo caso in cui su di una certa legge... (*interruzione dell'onorevole Lucifero*) si ha una votazione o incerta o tale da far pensare che la maggioranza abbia cambiato la sua attitudine nei riguardi del Governo, ed allora il Governo può anche, su un articolo di una legge, porre la questione di fiducia.

In questo caso, secondo noi, la presentazione di ordini del giorno è consentita, anzi direi e necessaria, perchè tale questione non sorge come mozione di sfiducia presentata tre giorni prima da un decimo dei componenti della Camera, o quando il nuovo Governo si presenti alle Camere per esporre il suo programma, ma nasce attraverso una discussione improvvisa in cui, come succedeva spesso nei vecchi Parlamenti, anche per stabilire l'ordine del giorno della seduta successiva si chiese la fiducia e il Governo si dovette dimettere...

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

CONTI. Non deve sorgere niente all'improvviso!

PERSICO, *relatore*. L'esperienza ha dimostrato che invece talvolta può sorgere. Nessuno può vietare che nel dibattito su di un articolo di legge si ponga da parte del Governo la questione di fiducia.

CONTI. Nossignore, il Governo non deve porre questioni di fiducia, deve obbedire all'indirizzo che gli dà il Parlamento. Non volete capirlo!

PERSICO, *relatore*. Io non potrei ammettere che tutta la sapienza politica del Senato faccia capo unicamente al senatore Conti. Ne abbiamo un po' per uno, lui ne avrà il 90 per cento, io soltanto il 10 per cento.

CONTI. Sono anche disposto ad ammetterlo. La questione è che voi siete dei monarchicacci, ecco il punto. (*ilarità*).

PERSICO, *relatore*. Concludendo queste sono le ragioni per le quali la Giunta insiste nella sua proposta.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ho chiesto di parlare per chiarire il mio pensiero, perchè ho il timore di non essermi espresso bene, in quanto sembra che l'onorevole Persico, e forse altri colleghi, non mi abbiano compreso bene. Premetto di essere dolente, onorevole Conti, ma l'onorevole Persico rispondeva proprio ad un « monarchicaccio », molto più di quanto non sia mai stato lui, il quale sosteneva il medesimo punto che lei sostiene.

Io credo che qui esista un equivoco che è bene porre in chiaro. L'onorevole Persico ha fatto tre casi; per la verità sarebbero due, anzi per me, che non ho fiducia nel Governo, il caso è uno solo. Ma comunque cerchiamo di esaminare questi tre casi.

Primo caso. Il Governo si presenta dopo la sua composizione alle Camere e chiede la fiducia. Dice l'onorevole Persico: in questo caso non sono consentiti gli ordini del giorno. Io invece affermo che se c'è una sede dove l'ordine del giorno trova la sua giustificazione e proprio quella, perchè gli ordini del giorno possono anche dare un carattere particolare alla fiducia. Del resto la stessa mozione non è altro che un ordine del giorno motivato.

Secondo caso. Il Governo chiede la fiducia su di un articolo di legge. Questo è un fatto

che riguarda il Governo, in tal caso non esistono nè ordini del giorno nè mozione. Del resto, onorevole Conti, se lei fosse stato presente quando io ho parlato, avrebbe sentito che ho detto che con la nuova prassi questo caso non si è mai verificato e che non ritengo probabile si possa verificare. Quindi siamo perfettamente sulla stessa linea. Se il Governo ponesse su di un determinato argomento la questione di fiducia, in tale caso non c'è nè mozione nè ordine del giorno perchè si vota su quel provvedimento. Ciò è chiaro. E la terza ipotesi è quella della sfiducia che già è regolata dalle norme vigenti che sono più che sufficienti.

D'altra parte faccio notare che il secondo capoverso dell'articolo 94 della Costituzione, cui si richiama la modifica della Giunta, è quello che regola tutta la materia perchè il primo capoverso dell'articolo 94 afferma il principio che il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere, il secondo dice che: « Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale », cioè dice che il voto di fiducia deve essere dato per appello nominale su una mozione motivata; il terzo capoverso dice: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia », cioè, non fa altro che stabilire un termine a quanto disposto nel secondo comma; e l'ultimo comma riguarda la mozione di sfiducia che è già regolata dal Regolamento. Il terzo comma non fa che stabilire il termine entro il quale si deve fare quanto è stabilito dal secondo comma. Quindi mi pare che le argomentazioni dell'onorevole Persico siano a favore della tesi di non introdurre questa novità.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Voglio occuparmi di una cosa sola, non avendo seguito tutti i complicati ragionamenti dei due onorevoli membri della stessa Commissione.

LUCIFERO. Io mi riservai in Commissione di portare la questione in Aula perchè rimasi in minoranza.

CONTI. Spiegherò la mia interruzione. Lo sforzo che la Commissione preparatoria del progetto di Costituzione cercò di fare e che fece alla Costituente fu quello di evitare nel futuro Parlamento...

LUCIFERO. Colpi di mano.

CONTI. . . i colpi di maggioranza, i voti di sfiducia, le crisi improvvise e immediate, gli altri peccati mortali del parlamentarismo. Dico subito, che oggi come oggi non avremo casi di questo genere. C'è una maggioranza massiccia la quale provvede alle sorti del Governo invariabilmente, ed io ne sono lietissimo, perchè non si ha lo spettacolo delle sorprese degli aspiranti ministri e gli assalti alla diligenza ministeriale. Mi dispiace invece che non si approfitti di questa situazione per varare tutta la legislazione necessaria per integrare la Costituzione. Ma in vista dell'avvenire che potrà essere diverso — voi (*si rivolge a destra*) farete gli scongiuri ma io debbo prevederlo — nell'eventualità di un Parlamento simile, per esempio, a quello francese o a quello inglese con maggioranza e minoranza fluttuanti e in continuo movimento, è necessario il prevedere per provvedere. Ciò che si deve evitare in modo assoluto è, bisogna persuadersene, il rincorrersi delle crisi, il ripetersi di quei movimenti tellurici parlamentari che erano disgustosi nel vecchio parlamentarismo.

Ricordo come fosse adesso, e non l'avevo in simpatia per tale suo vezzo, il nostro carissimo amico Modigliani. Egli non lasciava finire una seduta senza domandare la parola per — tollerate l'espressione — piantare una grana. Piantata la grana, non ci salvavamo più. (*ilarità*). La Camera era sossopra. Ora, onorevoli colleghi, è evidente che se noi vogliamo provvedere all'avvenire dobbiamo provvedere razionalmente, con criterio, ad evitare situazioni le quali, nell'avvenire, sarebbero assai dannose per il Paese. Ricordiamo che se il Parlamento non funziona rettamente, il Paese non sta bene; se non funziona il Parlamento il malcontento nel Paese cresce. Se vi è malcontento oggi, e cioè mentre il Parlamento cerca di fare il suo dovere, pensate a ciò che sarebbe domani, se il Parlamento non potesse funzionare. Le crisi dei Parlamenti sono derivate tutte da questo vizio fondamentale, dalla instabilità dei Governi per le manovre parlamentariste.

A proposito di Governo, del quale ha parlato come di arbitro del destino del Paese l'onorevole Persico, secondo la vecchia mentalità, vorrei sottolineare che oggi, vigente la Costi-

tuzione repubblicana, il Governo « non governa »: rettifichiamo le idee costituzionali correnti, diffuse dai vari manuali dei vecchi costituzionalisti. Il Governo, oggi, secondo la nuova dottrina costituzionale, non governa, ma amministra, eseguendo le deliberazioni del Parlamento. Questa è la Repubblica. Fur troppo, oggi, la nuova dottrina non è applicata, e il Governo amministra e vuole governare.

PERSICO, *relatore*. Il Governo è il comitato esecutivo del Parlamento.

CONTI. Proprio così, come precisamente dice il Kelsen. Ora, se vogliamo provvedere all'avvenire precisiamo le idee. Se vogliamo provvedere all'avvenire dobbiamo abbandonare questi procedimenti disordinati e non coordinati con i nuovi principi. Bisogna provvedere tenendo presenti i concetti, i principi e le preoccupazioni che ebbe il costituente. Se perdiamo di vista questo indirizzo, apriamo la via a gravi crisi. Tutti i Parlamenti sono finiti proprio per le loro deviazioni e per degenerazione.

Il Parlamento francese nel periodo buonapartista si era messo sulla brutta strada, quella stessa percorsa negli anni 1919-1920-1921 dal Parlamento italiano. In Francia non si ebbe il « cafone » che voleva fare un bivacco della Camera dei deputati, ma si ebbe un atto di forza del Buonaparte — che direi signorile — il quale inviò alla Camera un messaggio quasi rispettoso col quale richiamava al senso di responsabilità i deputati che avevano dato uno spettacolo non certo confortante per il Paese, e invitò i deputati a uscire dal Parlamento e a ritirarsi nelle loro case. La notte successiva entrava nel Parlamento francese la cavalleria e seguirono deportazioni e volontari esili. Il gesto non fu all'inizio volgare come quello del duce, che ebbe tuttavia il consenso di molti italiani, poichè il Parlamento aveva dato spettacoli veramente degradanti.

UBERTI. Non bisogna esagerare.

CONTI. Onorevole Uberti, lei è tanto diverso da quando è stato al Sottosegretariato. (*ilarità*).

Credo di essermi spiegato abbastanza sul punto che mi interessava di chiarire: quello della posizione del Parlamento di fronte al Governo. Voglio però segnalare un esempio che è dato da un uomo molto intelligente al quale voglio bene, perchè in complesso... ad onta di tutte le filoso-

fie del passato si può essere spesso d'accordo con lui: parlo di Gonella. Ricordate che alla Costituente, l'onorevole Gonella ebbe un voto contrario a proposito del Consiglio superiore dell'istruzione. Battaglia viva, voto contrario al Ministro. Ebbene Gonella diede il grande esempio: obbedì, non si dimise. Questo è il sistema parlamentare che bisogna attuare in Italia.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Farò una semplicissima osservazione. Non mi pare che si siano posti esattamente i termini della questione; e se si continua così finirò con l'astenermi. Ricordo che alla Costituente tutti fummo d'accordo nel chiedere atteggiamenti espliciti e meditati — niente sorprese e niente « bucce di limone » — nelle votazioni di fiducia o di sfiducia. Non c'è nessuna ragione di distinguere le une e le altre, e di vietare per le une, di ammettere per le altre la presentazione di ordini del giorno. Confesso che non vedrei una pregiudiziale assoluta, nell'uno o nell'altro caso, contro gli ordini del giorno, con i quali si possono dare indicazioni per la politica del Governo ed indirettamente per la stessa scelta del Governo. Si dice che con gli ordini del giorno si può appesantire e sviare la discussione, e rendere meno chiare le conclusioni. Possono servire meglio gli emendamenti; e sia pure. Si sostituiscano agli ordini del giorno gli emendamenti; ma ciò che importa è che non si possono, come l'onorevole Lucifero vuole, distinguere i due casi della fiducia e della sfiducia.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Non ho capito bene tutta questa discussione, perchè il nostro emendamento (che fra l'altro non è neanche mio, perchè proposto da altri) dice: « Non è consentita la presentazione di ordini del giorno sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, previste dai commi secondo ed ultimo dell'articolo 94 della Costituzione ». Due sono i casi. Quando la mozione di sfiducia è presentata da un Gruppo composto dal decimo dei componenti del Senato, con tre giorni di intervallo, tra la presentazione della mozione e la discussione della stessa, in questo caso non è ammessa la presentazione di ordini del giorno, perchè essi svierebbero da quella che è la discussione che si deve fare. Non

sono ammessi neppure nell'altro caso, quando il nuovo Governo si presenta per chiedere la fiducia al Parlamento. Ma c'è una terza ipotesi; dice il collega Conti che è impossibile, per me è possibile almeno in teoria: ma comunque noi non parliamo espressamente di questa terza ipotesi; diciamo solo che non si possono presentare ordini del giorno nei casi del secondo e dell'ultimo comma dell'articolo 94 della Costituzione; e mi pare che la norma sia così chiara da non meritare tanta discussione.

PRESIDENTE. Domando al relatore se non ritenga formalmente preferibile che nella modificazione proposta dalla Giunta il riferimento, anziché ai commi secondo ed ultimo dell'articolo 94 della Costituzione, sia fatto genericamente al predetto articolo.

PERSICO, *relatore*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Nella dannata ipotesi che il Senato accettasse questa modifica (e io spero che non l'accetterà) non varrebbe più nemmeno l'eccezione che fa l'onorevole Persico e che io non vedo, perchè per me il caso è uno solo, ma che alcuni evidentemente vedono. Allora noi tronchiamo ogni possibilità, in sede di discussione politica, cioè quando il Governo riceve il mandato o lo ha riconfermato, a che esso riceva dal Parlamento quelle direttive cui faceva cenno l'onorevole Conti. Quindi io penso che anche in considerazione di questo noi dobbiamo mantenere l'attuale dizione, e cioè che quando il Parlamento conferma la fiducia al Governo deve anche potergli dare delle direttive. Quando invece gli dice: va via, non ha nessun motivo di dargli delle direttive.

CONTI. Ho detto indirizzo.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Ruini abbia fatto osservare che, quando si tratti di mozione di fiducia, l'indicazione di questo indirizzo può avvenire emendando la mozione.

LUCIFERO. L'onorevole Ruini era favorevole al testo originario. Lei si ricorda che proprio per giurisprudenza stabilita da quell'autorevole banco, ancor prima che il Senato nelle sue norme regolamentari si attenesse a quella giurisprudenza, si era già fatta la differenziazione perchè, mentre si ammetteva e si sono sempre discussi e votati gli ordini del

giorno sulle mozioni e sui voti di fiducia, la Presidenza decise di non mettere ai voti gli ordini del giorno in sede di votazione di una mozione di sfiducia. Quindi questa è una questione già superata. La questione in discussione oggi è se questo divieto degli ordini del giorno deve valere anche in sede di voto di fiducia. Io per i motivi esposti dal senatore Conti insisto ancora nel dire che, nel caso in cui il Governo ha la fiducia, il Parlamento deve avere modo di esprimere l'indirizzo che ritiene si debba eseguire.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il terzo comma dell'articolo 68 sarà poi posto in votazione a scrutinio segreto nel seguente testo modificato:

« Non è consentita la presentazione di ordini del giorno sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, previste dall'articolo 94 della Costituzione ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora contemporaneamente alla votazione a scrutinio segreto delle singole proposte di modificazione già discusse.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ordine cavalleresco " Al merito della Repubblica italiana " e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze » (412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ordine cavalleresco " Al merito della Repubblica italiana " e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ».

Ricordo al Senato che in una precedente seduta fu approvato l'articolo 1.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono per metà designati quattro per ciascuna dalle due Camere e nel loro seno, e per metà scelti tra cittadini eminenti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del senatore Nobili. Tale emendamento è, però, decaduto in seguito all'approvazione dell'articolo 1 ed è in ogni caso da considerare ritirato, data l'assenza del presentatore.

È stato inoltre presentato il seguente emendamento da parte del senatore Terracini:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Presidente dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

" L'ordine è retto da un Consiglio composto di 16 membri.

" I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e sono nominati per la prima volta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dallo scadere del primo quinquennio essi verranno eletti dagli insigniti della onorificenza.

" Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente e una Giunta di 4 membri. La Giunta è presieduta dal Vice Presidente.

" In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente " ».

MENOTTI. Onorevole Presidente poiché il senatore Terracini non è presente, faccio mia la sua proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menotti per svolgere questo emendamento.

MENOTTI. L'intendimento del presentatore di questo emendamento è quello di innovare l'articolo sopprimendo la figura del Cancelliere ed in luogo del Cancelliere porre un Vice presidente eletto. In tal modo l'Ordine sarebbe presieduto, secondo l'emendamento fatto mio, dal Presidente della Repubblica e, in sua vece, dal Vice Presidente, il che vuol dire che normalmente il Presidente del Consiglio e della Giunta sarà il Vice Presidente dell'Ordine.

Noi crediamo ugualmente che non sia il caso di scegliere i membri del Consiglio in parte nel Parlamento e proponiamo che siano scelti fra cittadini degni ed illustri del Paese.

Successivamente, l'emendamento Terracini fatto mio, quando siano trascorsi i primi cinque anni, propone che l'elezione del nuovo Consiglio, del nuovo Organo dirigente dell'Ordine, sia fatta in modo democratico, che cioè di stessi insigniti dell'Ordine lo eleggano loro stessi nel loro seno. Si può con un emendamento specificare a « scrutinio segreto »; l'essenziale è che il funzionamento dell'Ordine sia permeato di un contenuto democratico. Questi sono i motivi per i quali ho fatto mio l'emendamento del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fantoni, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento Terracini fatto proprio dal senatore Menotti. Con esso si tende a limitare, nel tempo, la durata della carica dei membri del Consiglio dell'Ordine, all'elezione loro da parte degli insigniti allo scadere di quelli di prima nomina, all'esclusione dei parlamentari dal Consiglio stesso e, infine, alla sostituzione di un Vice Presidente al posto del Cancelliere. Prendo le mosse da quest'ultima proposta.

Non credo si abbia paura della parola « cancelliere ». Comunque, cambiando la parola cambieremmo anche la sostanza delle cose e porremmo il Presidente della Repubblica in condizione che non ritengo, costituzionalmente, ammissibile. Un Vice Presidente, infatti, suppone un Presidente ed il Presidente non potrebbe essere che il Capo dell'ordine e, cioè, il Presidente della Repubblica.

Secondo il disegno di legge, il Cancelliere

ha una funzione reale e non solo nominale e, nell'esercizio di codesta funzione, egli deve compiere o proporre provvedimenti che vanno poi sottoposti al Capo dello Stato. Se gli si toglie l'autonomia e l'indipendenza facendolo soltanto Vice presidente, vale a dire un subordinato del Presidente, la conseguenza pratica, non plausibile — come dissi — sul piano costituzionale, è l'attribuzione di tali poteri al Presidente della Repubblica. Al quale spetterebbe, conseguentemente, anche l'amministrazione dell'Ordine con le relative responsabilità.

Non ci sembra, d'altronde, accettabile la proposta della nomina a termine e neppur quella dell'elezione da parte degli insigniti dei membri del Consiglio: non la prima, perchè la nomina a vita, o senza scadenza fissa, dà un'indipendenza superiore a quella che potrebbe avere un Consiglio nominato a termine; non la seconda, la quale non trova riscontro nei precedenti e si manifesta di assai difficile attuazione pratica.

Non dimentichiamoci che noi vogliamo, come ho detto nel mio intervento alla fine della discussione generale, che l'onore di appartenere all'Ordine deve essere altissimo; epperò all'Ordine vanno assicurati il massimo prestigio ed il più grande decoro, sia con l'ineccepibilità morale e di merito della persona decoranda sia con il numero limitato dei conferimenti, sia con l'esclusione di chi se ne renda indegno. Ora l'Organo deve essere composto per modo da garantire ed assicurare codesto prestigio anche di fronte a quelle che potrebbero essere le benevoli condiscendenze del Governo. Non parlo del Governo attuale, ma di qualsiasi Governo. Io non dubito che l'Esecutivo si asterrà dalle proposte di conferimento per acquistare voti o per fare opera di corruttela politica, perchè, in questo caso, comprometterebbe il prestigio delle stesse istituzioni repubblicane; ma ritengo che un freno ed un controllo esso debba pur avere. E questo freno e questo controllo saranno tanto più efficaci quanto più saranno autorevoli coloro che saranno chiamati a far parte del Consiglio dell'Ordine. E codesta autorevolezza noi la vediamo attraverso i parlamentari ed i cittadini eminenti.

PRESIDENTE. Per i parlamentari vi è un emendamento dell'onorevole Tessitori. Per ora

parliamo dell'emendamento sostitutivo dell'onorevole Terracini.

FANTONI, *relatore*. Il senatore Tessitori non c'è ora...

PRESIDENTE. Se non c'è, è una ragione di più per non parlarne!

FANTONI, *relatore*. La Commissione non crede quindi di poter accettare, per le ragioni suesposte, l'emendamento dell'onorevole Terracini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con la Commissione nel pregare il Senato di non accettare l'emendamento dell'onorevole Terracini. Nel redigere il testo governativo, infatti, è stato tenuto presente non soltanto lo schema tradizionale degli ordinamenti cavallereschi, ma anche la necessità che, pur attribuendo nell'Ordine il primo posto al Presidente della Repubblica, ci fosse una responsabilità per il buon funzionamento dell'Ordine stesso, configurata nel Cancelliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal senatore Terracini e fatto proprio dal senatore Menotti. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Tessitori, Lavia, Tommasini, Rosati, Varriale e Bertone, hanno proposto di sopprimere nel terzo comma, le seguenti parole: « e sono per metà designati quattro per ciascuna delle due Camere e nel loro seno, e per metà scelti tra cittadini eminenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMMASINI. Il nostro emendamento si spiega da sè. La nostra è una proposta pratica che risale all'intenzione di non far arrivare alla competenza del Parlamento la nomina di una parte del collegio dell'Ordine. Si tratta a nostro parere di cosa estranea dalla competenza del Parlamento, eppertanto noi abbiamo ritenuto di proporre tale soppressione. Comunque ci rimettiamo alla volontà dell'Assemblea.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Tessitori in quanto che mi sembra, tra l'altro, che il testo originario violi un principio essenziale della nostra Costituzione, quale è quello della divisione dei poteri. È vero che noi in altre occasioni di vera e propria delega della funzione legislativa abbiamo deciso di fare assistere il Governo da Commissioni parlamentari. Ciò è avvenuto nella legge per la Sila e nella legge di delega per le tariffe doganali. In quei casi era più che giustificato che il Parlamento desiderasse di seguire l'opera del Governo, il quale esercitava una funzione legislativa delegata. Nel presente caso però, come statuisce la Costituzione, il conferimento delle onorificenze è compito proprio del Presidente della Repubblica, mi sembra quindi che sarebbe una commistione non logica quella di unire una Commissione parlamentare a quella che è una funzione propria del Potere esecutivo. Pertanto sono favorevole all'emendamento che si propone e contrario al testo presentato dalla Commissione, in quanto trattandosi dell'esercizio di una funzione propria il Potere esecutivo deve agire senza l'assistenza di Commissioni parlamentari.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Desidero anch'io associarmi a quanto è stato detto a sostegno della giustissima proposta del collega Tessitori e di altri. Non voglio ripetere gli argomenti che sono già stati detti dal collega Tommasini e dal collega Bosco, che ha fatto anche riferimento ad un interessante rilievo giuridico costituzionale della questione; vorrei soltanto far presente che non è opportuno nè per il Parlamento nè per il Governo che i parlamentari siano continuamente spostati in funzioni che sono completamente estranee alla natura del loro ufficio, il che, mentre molto spesso non serve ad impedire che egualmente le cose prendano il corso che debbono prendere, espone le loro individuali persone e il Parlamento intero a critiche che finiscono tante volte col non essere neppure ingiustificate.

Io credo che il Parlamento, in un Paese che ama la sua libertà, sia qualcosa di sacro che deve essere toccato il meno che sia possibile, perchè ha tutti i mezzi per esercitare i suoi

controlli, quando lo vuole, nella sua sede e nelle forme che gli sono proprie. Per il resto lasciamo che facciano gli altri, chè il Parlamento sarà il giudice perchè dirà se hanno fatto bene. Se i suoi rappresentanti vengono immischiati, diremo così, in azioni esecutive gli si crea una altra difficoltà alle tante che può avere per compiere serenamente la sua opera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. La Commissione si è trovata di fronte ad un testo che è stato presentato dal Governo, il quale — proponendo, fra i membri del Consiglio, dei parlamentari — ha, forse, ritenuto di rendere un omaggio al Parlamento. La Commissione l'ha accettato apportandovi la modifica relativa alla nomina, ben lontana dal pensare che la presenza di parlamentari nel Consiglio costituisca una interferenza del legislativo nell'esecutivo, quando non si tratta che di dare dei pareri. Noi, invece, pensiamo — e lo dissi poco fa discutendo l'emendamento Terracini — che la presenza dei parlamentari accanto ai cittadini eminenti servirà a dare maggiore autorevolezza al Consiglio e maggior prestigio all'Ordine. Comunque se il Senato crederà inopportuno che del Consiglio dell'Ordine facciano parte dei parlamentari, non ha che da pronunciarsi.

È, in realtà, al Senato che, nella sua sensibilità politica, tocca di dire: voglio o non voglio che dei parlamentari facciano parte del Consiglio nel quale sarebbero chiamati per dare un parere, ma anche per esercitare un controllo e conferire prestigio. Che se il Senato crederà di dire: non voglio ne facciano parte per le ragioni dette dal senatore Bosco e dal senatore Lucifero, noi della Commissione ci inchineremo. La Commissione, però, è favorevole al testo proposto dal Governo, con le modifiche da essa apportatevi, e non accetta l'emendamento Tessitori, fatto proprio dall'onorevole Tommasini, perchè — a parte l'eliminazione dei membri parlamentari — sopprime ogni criterio di selezione nelle nomine dei membri del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Penso che non si possa accogliere l'obiezione pregiudiziale del senatore Bosco, nel senso di riconoscere che si tratterebbe in questo caso di una manifestazione di confusione di poteri, perchè i membri dei due rami del Parlamento, pur essendo designati dall'una e dall'altra Camera, non interverrebbero nel Consiglio dell'Ordine in rappresentanza del Parlamento.

LUCIFERO. E cosa sono allora?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono persone eminenti, qualificate *ex officio* che farebbero parte del Consiglio in rappresentanza del proprio nome e della propria persona e non del Parlamento.

LUCIFERO. Il mandato dato dal Parlamento rappresenta sempre il Parlamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è vero: si tratta di una semplice designazione, cioè il Parlamento sceglie persone eminenti. Io escludo quindi che ci sia l'impossibilità giuridica di ammettere questa designazione da parte del Parlamento. Quello che importa è che il Consiglio, il quale dovrà reggere l'Ordine cavalleresco sia composto di persone al di sopra di ogni meschinità, di ogni piccolezza, e che riscuotano una fiducia e un prestigio che è in funzione diretta del prestigio che avrà l'Ordine stesso. Se il Senato, però, ritiene che non si debba operare questa scelta, e che sia meglio non contemplare l'obbligo di una quota — nel caso specifico della metà dei membri del Consiglio — da designarsi dal Parlamento, certo il Governo non può che rimettersi al Parlamento stesso. Il Governo riterrebbe, infatti, scortese nei riguardi del Senato, esprimere un proprio parere al riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dei senatori Tessitori, Lavia, Tommasini ed altri, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'emendamento soppressivo dei senatori Tessitori, Lavia, Tommasini ed altri, non ha più motivo di sussistere, al terzo comma, la distinzione tra la nomina del Cancelliere e quella dei membri del

Consiglio dell'Ordine. Il comma potrebbe quindi essere così formulato:

« Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ».

FANTONI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel seguente testo modificato:

Art. 2.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di gran croce, Grandi ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri.

Per altissime benemerienze può essere eccezionalmente conferita la decorazione di Gran Cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri ed il Consiglio dell'Ordine.

Il senatore Nobili aveva proposto la soppressione dell'articolo, ma, in seguito all'approva-

zione dell'articolo 1, questo emendamento s'intende decaduto.

Il senatore Terracini ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente: « L'onorificenza "al merito della Repubblica" è conferibile nel primo, secondo e terzo grado ».

MENOTTI. In assenza dell'onorevole Terracini, faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menotti per illustrare l'emendamento.

MENOTTI. La ragione per la quale sosteniamo questo emendamento è la seguente: a noi sembra che l'articolo, così come è proposto nel testo governativo, al primo comma non fa che ricalcare fedelmente o pressochè fedelmente l'ordine della Corona d'Italia con le sue classi e denominazioni arcaiche. Pensiamo che occorre svecchiare, cambiare e rinnovare il sistema con criteri moderni. Così siamo del tutto contrari a queste denominazioni di cavaliere, cordone o di gran cordone. Con l'emendamento Terracini tutte queste cianfrusaglie, scusatemi la parola, vengono soppresse. Pensiamo anche che non occorra istituire molte classi o gradi. Nel testo governativo si propongono cinque classi con denominazione per ciascuna di esse. Nell'emendamento che sosteniamo invece ci sono tre soli gradi: primo, secondo e terzo grado, così come in molti Paesi si fa con forme più moderne e sbrigative, senza queste denominazioni che ricordano cose del tutto trapassate.

PRESIDENTE. Onorevole Menotti, le faccio osservare che quando fu discusso l'articolo 1 il senatore Terracini presentò un emendamento tendente a sostituire alle parole « è istituito l'Ordine » le altre « è istituita l'onorificenza ». Il Senato non approvò tale proposta di modificazione. Ora mi pare che l'emendamento in discussione sia collegato con quello già proposto all'articolo 1.

MENOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. L'onorevole Terracini non ha fatto della denominazione una questione fondamentale. Successivamente noi incontreremo infatti degli emendamenti presentati dal senatore Terracini che cominciano con la parola « ordine ». Quel che mi pare sia fondamentale in questo emendamento è la questione dei tre gradi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fantoni per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. La distinzione in cinque classi è conforme alla tradizione latina italiana. Se si considera infatti l'ordine nobilissimo della Legion d'onore si trova che ci sono proprio queste cinque distinzioni: cavaliere, cavaliere ufficiale, commendatore, grande ufficiale e gran croce decorato del gran cordone. D'altra parte non dobbiamo dimenticare due cose: innanzi tutto che siamo in Italia dove vi sono anche gli ordini della Santa Sede che hanno distinzioni eguali, e non dobbiamo dimenticare che con un articolo successivo noi autorizziamo coloro che sono stati decorati nella Corona d'Italia e nell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a usare dei titoli e delle onorificenze stesse. Mi pare quindi che se noi deviamo da questa che è la via tradizionale, ci mettiamo in una situazione di inferiorità di fronte a quella che può essere la vanità umana del titolo. La classificazione proposta lascia, d'altronde, la possibilità di una graduazione ai meriti ed alle cariche. Per queste ragioni la Commissione ritiene di dover insistere nel testo proposto, al quale, però, potrà essere apportato il correttivo che suggerisce il senatore Lucifero e che io credo senz'altro accettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per le ragioni sostanzialmente esposte dalla Commissione, il Governo prega di mantenere il proprio testo, accolto dalla Commissione medesima, perchè si tratta di una terminologia che è propria non solo della Legione d'onore, come ha ricordato il senatore Fantoni, ma anche di tutti gli ordinamenti a cui si è ispirata l'onorificenza che noi andiamo creando con questa legge.

ZANARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDI. Dichiaro che voterò contro la legge perchè contrario a tutti i titoli. Però mi sembra assurdo che in un Paese come il nostro, di gente intelligente, si debbano avere due ordini, uno dei cavalieri della Corona d'Italia, monarchico, ed uno dei Cavalieri della Repubblica.

La questione è molto importante per gli aspiranti a titoli onorifici non per me, chè io non ho mai voluto e mai vorrò; si può prevedere che i gradi comuni alle onorificenze tanto della monarchia come della Repubblica portino confusione nel Paese, sì che sarebbe io direi preferibile annullare le onorificenze, distribuite in passato, che sono ancora moltissime. Per queste considerazioni trovo assurda la differenza tra commendatori vecchi e commendatori nuovi: la cosa non mi è chiara e tranquilla. Anche per questo io voterò contro.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Noi voteremo favorevolmente all'emendamento Terracini soprattutto perchè ci pare che occorra creare un motivo di distinzione tra la... chincaglieria già distribuita e quella da distribuire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Terracini, fatto proprio dal senatore Menotti, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue ora un emendamento, presentato dai senatori Tessitori, Lavia, Tommasini, Rosati, Varriale e Bertone, tendente a sostituire la dizione del primo e del secondo comma con la seguente:

« L'Ordine ha cinque classi: gran cordone, grande ufficiale, commendatore, cavaliere ufficiale e cavaliere.

« La decorazione di gran cordone viene conferita per altissime benemerienze o in via eccezionale ».

Al fine di rendere più chiara la discussione, è opportuno esaminare prima la parte dell'emendamento che si riferisce al primo comma e successivamente la proposta di modificazione relativa al secondo comma.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io credo che bisogna mantenere con una piccola correzione formale il testo della Commissione, perchè le classi sono cinque, cioè cavaliere di gran croce, grand'ufficiale, commendatore, cavaliere ufficiale, cavaliere. Queste sono le classi. In via eccezionale, il cavaliere di gran croce può essere decorato del Gran Cordone. È una decorazione che si può

dare soltanto a chi è cavaliere di gran croce, ma la classe rimane sempre quella. Credo quindi che bisogna mantenere la dizione della Commissione con una piccola aggiunta: « Per altissime benemerienze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di Gran Cordone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per illustrare l'emendamento.

TOMMASINI. Rinuncio a svolgere l'emendamento. Ma osservo che nel primo comma, non so se la Commissione abbia qualche difficoltà in proposito, c'è anche la proposta di dire anziché « ufficiali » semplicemente, « cavalieri ufficiali » e dico poi, per ribattere quello che diceva un collega dell'altra parte: non si dice bene quando chiamiamo chincaglieria del passato queste onorificenze; è se mai, una chincaglieria che viene dal Presidente della Repubblica e non dal Re: c'è differenza quindi!

Mi rimetto ad ogni modo alla Commissione, non insistendo nell'emendamento.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. La Commissione non aderisce all'emendamento Tommasini, ma è d'accordo con il senatore Lucifero, del quale accetta la modificazione proposta al secondo comma.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Tommasini non insiste nell'emendamento, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, che rileggo:

« L'Ordine è composto di cinque classi: cavaliere di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura nel secondo comma nel testo proposto dal senatore Lucifero ed accettato dalla Commissione:

« Per altissime benemerienze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di Gran Cordone ».

Il senatore Terracini aveva proposto di sopprimere questo comma, ma, per l'assenza del presentatore, la sua proposta si intende decisa.

Pongo pertanto in votazione il secondo comma nel testo di cui ho dato ora lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma, che rileggo:

« Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri ed il Consiglio dell'Ordine ».

Il senatore Terracini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero comma:

« Il numero degli insigniti nei tre gradi non può mai essere superiore ai 30.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio dell'Ordine, viene annualmente stabilito il numero massimo delle nomine effettuabili nei tre gradi nel corso dell'anno ».

MENOTTI. Non essendo presente il senatore Terracini, faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menotti per illustrare l'emendamento.

MENOTTI. L'emendamento è chiaro e si spiega da sè. Esso risponde al criterio di limitare il numero delle nomine, sia complessivamente, sia nel corso dell'anno. Mi sembra questo un criterio giusto ed obiettivo, che il Senato può accettare senza difficoltà.

PRESIDENTE. Le faccio notare che il principio dell'emendamento « il numero degli insigniti nei tre gradi ecc. », va modificato, in relazione a quanto precedentemente approvato, nella dizione « il numero degli insigniti nelle cinque classi ecc. ».

MENOTTI. Concordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fantoni per esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

FANTONI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Terracini, perchè, trattandosi di Ordine che deve premiare anche benemerienze generiche e sostituire, in pratica, i cessati Ordini della Corona di Italia e dei Santi Maurizio e Lazzaro, fissare un numero chiuso di 30.000 nomine non è assolutamente possibile. Esso potrebbe risultare o esagerato o inferiore alle necessità. La Com-

missione si è rifatta un po' a quelli che erano i precedenti e ha calcolato nel passato quante erano le nomine annuali, quanti potevano essere in un grado e quanti in un altro ed ha creduto di modificare il testo governativo nel senso che annualmente sia stabilito, con decreto del Presidente della Repubblica, il numero massimo delle nomine che potranno farsi nelle cinque classi. Cioè la Commissione ha proposto che all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica dovrà stabilirsi quanti saranno i decorandi. Più in là non si può andare. Perciò la Commissione propone la reiezione dell'emendamento Terracini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario Andreotti per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La Commissione ha innovato sul testo governativo tornando all'antico, e cioè riprendendo quella disciplina numerica annuale che era propria degli ordini cavallereschi del passato, per cui all'inizio di ogni anno si stabilivano le quote riservate a ciascuna amministrazione, alle quali si aggiungevano le quote fatte per *motu proprio* e quelle nomine che non rientravano nella quota annuale per il conferimento dell'ordine a cittadini stranieri e a funzionari dello Stato che lasciavano l'amministrazione.

Il Governo accetta l'emendamento della Commissione e prende atto della scomparsa dal testo delle parole: « la forma e le caratteristiche delle rispettive decorazioni ». Con questo, forma e caratteristiche sono state sottratte alla solennità di un decreto e si lascia evidentemente ad un atto di carattere esecutivo lo stabilirle, atto che ha valore *una tantum* iniziale. Il Governo quindi è d'accordo sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dall'onorevole Terracini e fatto proprio dal senatore Menotti, di cui ho già dato lettura. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

Art. 4.

Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6.

Il senatore Nobili aveva proposto di sopprimere anche quest'articolo. Per i motivi già esposti a proposito degli articoli 2 e 3, questa proposta di modificazione s'intende, però, decaduta.

Il senatore Terracini ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

I senatori Tessitori, Lavia, Tommasini, Rosati, Varriale e Bertone hanno proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole « sentita la Giunta dell'Ordine ».

MENOTTI. Poichè il senatore Terracini è assente, faccio mio il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menotti per svolgere l'emendamento del senatore Terracini.

MENOTTI. L'emendamento Tessitori mantiene la possibilità di particolari forme di conferimento, mentre l'emendamento del senatore Terracini elimina questa possibilità. Questo è l'intento del nostro emendamento. Il presentatore dell'emendamento si è detto: contrariamente a quello che si è fatto con i precedenti articoli, ai quali sono stati presentati altri emendamenti, qui si prevedono delle particolari forme di conferimento, che possono essere stabilite dallo statuto; ora, coerentemente con questa proposta di emendamento, si propone la soppressione, più avanti, dell'articolo 6. Mi pare ad ogni modo che l'importante è che siano

previste solo le onorificenze stabilite dagli articoli fin qui approvati, e che non si debba prevederne altre, attraverso uno statuto che non si sa come sarà fatto, e che non si sa quali speciali forme di conferimento prevederà.

PRESIDENTE. Non si tratta che del conferimento di onorificenze senza l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Giunta, e cioè della concessione di onorificenze già detta *motu proprio*.

MENOTTI. Comunque sono contrario e propongo quindi al Senato di accettare l'emendamento da me illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per illustrare l'emendamento del senatore Tessitori.

TOMMASINI. Parlare della Giunta dell'Ordine diventa pleonastico, perchè abbiamo questa gerarchia: il Consiglio dell'Ordine, che è presieduto dal Presidente della Repubblica, e la Giunta dell'Ordine, che, come è detto nel penultimo capoverso dell'articolo 2, è eletta dal Consiglio dell'Ordine. Ora, quando si dice che le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, evidentemente la proposta verrà istruita in base allo statuto che andrà a compilare la Giunta.

PRESIDENTE. Mi permetto farle osservare che il Presidente della Repubblica non fa parte della Giunta dell'Ordine. Non è il Presidente della Giunta, è il Capo dell'Ordine.

TOMMASINI. Siamo d'accordo. Comunque, la Giunta dell'Ordine in base all'articolo 6 deve crearsi uno statuto. Ora, io penso, e sono convinto che così sarà, che non sia possibile proporre o nominare o insignire un determinato cittadino di una determinata onorificenza, senza sentire la Giunta dell'Ordine. Comunque, volevo esprimere solo questa mia opinione rimettendomi poi alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fantoni, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. Per quanto riguarda la sostituzione della parola « onorificenza », invece di « decorazione », la Commissione è favorevole alla proposta Terracini. Non crediamo invece di poter accettare di sopprimere le parole « sentita la Giunta dell'Ordine », di cui all'emendamento Tessitori, perchè riteniamo

che il parere della Giunta costituisca una garanzia maggiore che coloro i quali saranno decorati, rispondano effettivamente ai titoli cui noi vorremmo rispondessero, di moralità e di dignità e che siano meritevoli. Insistiamo, quindi, perchè sia mantenuto il testo della Commissione che è, poi, quello del Governo.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda la soppressione del secondo comma, come proposto dal senatore Terracini?

FANTONI, *relatore*. La Commissione è contraria ed insiste perchè il comma sia mantenuto in quanto esso dà la possibilità di conferimenti in forma eccezionale.

Nella tradizione nostra e negli statuti, del resto, di altri Ordini cavallereschi, esiste il conferimento *motu proprio*. È una forma eccezionale ancor più onorifica, in quanto non suppone proposte di alcun genere e non richiede pareri; l'adottarla spetta esclusivamente al Capo dello Stato. Mantenendo il capoverso, noi poniamo il Presidente della Repubblica nella possibilità di esercitare anche questa forma di conferimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sopprimere, nel primo comma, le parole « sentita la Giunta dell'Ordine »; proposta formulata dai senatori Tessitori, Lavia, Tommasini ed altri e contenuta anche nell'emendamento del senatore Terracini fatto proprio dal senatore Menotti.

La proposta in parola non è accettata nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il primo comma nel seguente nuovo testo proposto dalla Commissione, che ha accolto sostanzialmente la rimanente parte dell'emendamento Terracini-Menotti al primo comma:

« Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del capoverso dell'articolo 4 proposto dal senatore Terracini e fatto proprio dal senatore Menotti. Esso non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che rileggo:

« Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello Statuto previsto dall'articolo 6 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Do ora lettura del seguente comma aggiuntivo proposto dal senatore Nitti:

« Ai senatori ed ai deputati non possono essere conferite onorificenze durante il tempo del loro mandato parlamentare ».

Ha facoltà di parlare il senatore Nitti per illustrare quest'emendamento.

NITTI. Credevo di non dover più intervenire in questa discussione, ma questo è un punto essenziale. Si è detto, ed è nella relazione, che in fondo le decorazioni erano già nella Costituzione. Ciò non è vero, perchè si è voluto dare una falsa interpretazione ad un passo della Costituzione. Sono a vostra disposizione per rileggerlo. Non voglio stancarvi con un discorso, ma faccio una semplice dichiarazione.

Nessuna cosa è più grave per un'assemblea del discredito di cui essa si circonda, quando può essere accusata di corruzione. Ora, per un'Assemblea parlamentare niente è più dannoso come perdere il prestigio per effetto soprattutto di piccole cose. Conferire ordini cavallereschi a deputati e senatori in carica è gravissimo errore. La Francia, che ha fatto già la prova, ha voluto abolire nettamente ogni concessione di titoli cavallereschi a senatori e

deputati. Queste concessioni da sole bastano a discreditare l'Assemblea, Basterà che io ricordi soltanto il delirio da cui fu presa la nostra Assemblea quando si disse che non si concedeva più nulla. Trovai molti furori; molti dissero: come mai? I senatori e i deputati in carica, i legislatori, non devono avere ordini cavallereschi? Se la Francia non ha voluto questo, ed Herriot stesso, presidente dell'Assemblea, preferisce conservare solamente la piccola decorazione che aveva avuto quando non era nè deputato nè senatore, la decorazione di cavaliere della Legion d'onore, ciò è significativo. Or dunque, a che serve questa decorazione nostra? Essa nasce nel momento peggiore, insidiata da tutte le parti; nasce in un periodo che è il meno adatto per dare onorificenze, che possono discreditarla l'Assemblea. Siamo nel periodo delle elezioni amministrative: impegna il Governo la sua parola di non dare nessuna onorificenza in questo periodo? È un punto estremamente delicato. Voi aprite la cateratta delle onorificenze.....

DONATI. Le onorificenze saranno date a coloro che le hanno meritate.

NITTI. Benissimo!

DONATI. Voi non lo fareste forse? È ora di finirla con queste ipocrisie.

NITTI. Io vorrei che i miei amici democristiani fossero severi perchè, passato il primo momento di euforia, essi stessi ne troveranno danno e tutti saranno dolenti di questa cateratta di onorificenze che verranno nel momento peggiore.

Noi andiamo incontro a due o tre anni molto difficili; voi comprendete meglio di me la situazione. Ora, conferire in questo momento con larghezza una onorificenza, coprire di onori la gente in un periodo che dovrebbe essere di continenza e di serietà è grande errore. Io vi prego dunque di cominciare da noi stessi: non diventiamo ridicoli. Se saremo severi con noi stessi, meriteremo di più la fiducia degli elettori. Ho letto alcune considerazioni del relatore che non mi hanno entusiasmato. Egli sa come io sia disposto a concedergli il mio entusiasmo, ma egli sa che non posso sempre con la buona volontà arrivare a questo sforzo. Posso essere indulgente fino a credere esatto tutto quello che egli ha detto quando ha affermato che la Costituzione stessa

aveva parlato delle decorazioni, il che è un vero equivoco, ma non posso essere d'accordo con lui quando afferma che la distribuzione delle decorazioni è la forma migliore per premiare il merito. Ho ben visto come è difficile premiare il merito dei cittadini, e volete farlo in questo momento....

FANTONI, *relatore*. Ma questa non è la discussione generale.

NITTI. E perchè no? Questo è il punto fondamentale di cui noi dobbiamo più parlare e che dobbiamo più capire. Qui si tratta di capire o no e di salvare la nostra decenza.

L'onorevole Andreotti ha fatto un discorso che mi ha interessato perchè egli ha fatto la maggiore critica che si potesse fare, cominciando col dire il pericolo che correva questa legge perchè gli uomini più intelligenti del Senato avevano parlato tutti contro l'approvazione del progetto. Questa è la verità: questo disegno di legge, se passa, passerà per tolleranza, a furia di bugie scambievoli, ma non passerà che con danno di tutti. L'onorevole Andreotti per quanto sia fine ed astuto, capisce perfettamente che non è vero che nella Costituzione vi era già il principio obbligatorio (*interruzione dell'onorevole Andreotti*) di creare gli ordini cavallereschi. Non è vero; questa situazione è stata creata da noi. Per fare che? Io capisco anche una cattiva azione se dà dei vantaggi; ma qual'è il vantaggio di dare le decorazioni? L'onorevole Andreotti si troverà in un'ora terribile perchè avrà almeno 200.000 richiedenti al primo gettito di questa nuova onorificenza che non ha alcuna tradizione, nessuna dignità e che non si sa che cosa sia. Quando si parla della Legion d'onore, si parla di due secoli.

PRESIDENTE. Onorevole Nitti, la preghe- rei di stare all'emendamento senza riaprire questioni che ormai il Senato ha già deciso.

NITTI. Il mio emendamento è proprio questo: evitare la possibilità che vengano concessi titoli cavallereschi a deputati e senatori, cosa che secondo me ci affliggerebbe ed umilierebbe, e che sarebbe certamente condannata dal sentimento e dalla coscienza popolare.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, ho provato qualche meraviglia perchè la sola lettura del-

l'emendamento ha provocato un certo applauso che in qualche modo voleva dire all'opinione pubblica italiana che sta a sentire qui, o sente attraverso i giornali: « Ma guarda un po' come siamo bravi noi e come siamo seguaci (non dico di Catone l'Uticense, dopo l'illustrazione che ne ha fatto qui l'onorevole Pastore l'altro giorno), ma della più pura e togata austerità politico-morale ».

Ora, guardiamo un po' in faccia, onorevoli colleghi, la realtà. Anzitutto vorrei sapere se questo emendamento abbia considerato quei deputati e senatori che hanno incarichi ministeriali e se è insieme attivo e passivo, vale a dire: se ad un deputato o senatore che fosse Ministro venga offerto, putacaso, il Gran cordone o qualche altra decorazione del Nepal, può o non può accettarla? Senatori e deputati possono essere Ministri, anzi possiamo dire che i 500 o 600 deputati e i 344 senatori, sono tutti in potenza futuri Ministri e tutti possono trovarsi in quella situazione su cui attiro l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Quando si è fatta la discussione generale, si è detto che uno degli aspetti di questa istituzione di un Ordine cavalleresco era proprio questo, di inserirci un po' in quella che era la consuetudine internazionale. Chiunque ha vissuto in questa consuetudine internazionale sa quanto la forma sia osservata e come una delle forme della forma sia proprio l'uso della « chincaglieria ».

Ora io mi domando se non sia una sottile demagogia questa nostra che vuole escludere quei deputati e senatori che non solo siano meritevoli, ma che abbiano necessità di avere anche una esteriore compostezza estetica nei rapporti con l'estero. Non parlo per me perchè ormai sono vecchio e non ho le decorazioni che ha il Presidente Nitti, che ne ha 43. Parlo per coloro che potrebbero essere nuovi alla vita di relazioni diplomatiche e internazionali. Quindi sarò solo a votare contro, ed ho spiegato il perchè del mio voto antidemagogico, ispirato a quella che è la realtà della vita nelle relazioni in campo internazionale.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Noi votiamo a favore dell'emendamento aggiuntivo del senatore Nitti, tendente a stabilire che ai senatori e ai depu-

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

tati non possono essere conferite onorificenze durante il tempo del loro mandato parlamentare.

I senatori e i deputati non hanno bisogno di « chincaglierie », come giustamente le ha chiamate Giuseppe Garibaldi.

La più alta, la più giusta delle onorificenze è quella di rappresentante della Nazione ed è data da chi più di tutti ha diritto di premiare qualcuno: dal popolo! (*Applausi*).

SANMARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANMARTINO. Ho ascoltato con preoccupazione le parole che contro questo progetto sono state pronunciate da molti nostri colleghi e, soprattutto, quelle dell'autorevole presidente Nitti. Qui si è detto addirittura che è una cosa indecorosa e ridicola, questa proposta di legge, che essa sarà la causa della dissoluzione del Parlamento; e, per poco, non si è rievocato come analogo, l'episodio dell'antico Senato romano, convocato da Domiziano, perchè deliberasse sulla maniera migliore di cucinare una trota regalata all'imperatore. Ma, per fortuna, noi non siamo convocati da alcun imperatore, nè per trattare una questione culinaria. Si tratta invece di venire incontro ad un bisogno largamente sentito, ed io ritengo che un Parlamento deve provvedere a tutti i bisogni attuali del popolo che pretende di governare; ritengo, infatti, che, anche attraverso la parola di quei colleghi che si sono mostrati contrari a questa proposta di legge, è apparsa la necessità e il diffuso desiderio, anche di questi stessi colleghi, di avere una « distinzione ». Perchè spesso il dire: io non voglio l'onorificenza, significa appunto cercare una « distinzione » di fronte ai molti che l'onorificenza ambiscono; significa proprio mostrare la vanità e la superbia come l'aveva ben rilevata e definita quel tale filosofo dell'antica Grecia. Egli, vedendo intervenire ad una festa un personaggio coperto di porpora e d'oro, e subito dopo un cinico vestito di un lurido mantello tutto sbrendoli, disse al giovane che l'accompagnava: quella dell'individuo coperto, di porpora e d'oro è vanità e superbia ma quella del cinico coperto di stracci è anch'essa superbia e vanità, perchè pure questo cerca, in tal modo, di « distinguersi ». Per cui al senatore Tonello, che è venuto qui a dirci: « Se mi avessero fatto

cavaliere, io avrei comprato un cane per appendergli al collo la croce e portarmelo appresso per via », io rispondo che il suo è proprio l'espedito di Alcibiade, uomo noto per la sua vanità, il quale, appunto per attirare l'attenzione di tutti, tagliò la coda al suo cane e se lo portò in giro per Atene (dato che a quei tempi, contrariamente al presente, le bestie senza coda erano molto rare e costituivano motivo di meraviglia).

Dunque, con questo progetto, premesso che l'uomo del 1950 vuole una distinzione, e vuole che un suo merito o presunto merito venga in qualche modo ufficialmente riconosciuto, noi Governo, noi rappresentanti dello Stato, abbiamo il dovere di adeguatamente provvedere, perchè se no, chi ha desiderio di essere « distinto » può, se deluso, ambire (pur d'essere in certo modo in alto) cariche che implicano funzioni pubbliche gravissime. Badate che, nei nostri paesi, c'è della gente che per onorificenza vuole avere la carica di consigliere comunale; ma non basta: c'è della gente che ambisce cariche anche in assemblee più alte dove ci sono compiti più delicati e responsabilità più gravi. Ed allora, ripeto, meglio è che noi si venga incontro a questo desiderio appagandolo innocuamente con una nomina che non costa nulla all'Erario. Perciò vorrei dire all'onorevole Nitti, che si preoccupava giustamente della onorificenza, come mezzo di corruzione in tempi elettorali, che, appunto allora, noi potremmo usarla a scopo epurativo e profilattico per tutta questa gente che vuole essere fatta qualche cosa e che potrebbe finire — se delusa — con l'occupare seggi più alti con grave danno dell'Erario pubblico e privato. Sbarazziamoci di costoro con qualche onorificenza e sarà tanto di guadagnato! (*ilarità*). Insomma, noi faremmo quello che propugnavano filosofi come Schopenhauer e sociologi come Lombroso, per altre categorie più basse: noi realizzeremmo la « simbiosi della vanità », facendo in modo, cioè, che la vanità, anzichè nuocere, venga incanalata in quelle che sono le correnti attive della società sicchè la vanità umana, insomma, rimorchiata o blandita, in qualche modo, si possa ancora condurre a fini di utilità e di bene.

Ecco, dunque, perchè io sono favorevole all'istituzione di queste onorificenze: ma aderi-

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

sco ben volentieri alla proposta Nitti per la quale noi, finchè in carica, dobbiamo esserne esenti; anche per analogia con altre istituzioni similari, che appunto questa incompatibilità hanno stabilito. (*Vive approvazioni*).

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. A nome del mio Gruppo dichiaro che aderiamo all'emendamento dell'onorevole Nitti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Fantoni per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. Io non ho capito, non sono riuscito a capire la opposizione che l'onorevole Nitti ha fatto a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La prego di limitarsi all'emendamento, anche se l'onorevole Nitti ha un po' divagato.

FANTONI, *relatore*. Ma l'onorevole Nitti si è permesso espressioni ed affermazioni che toccano la mia relazione.

LUCIFERO. È un suo diritto.

FANTONI, *relatore*. Comunque, io non intendo di riaprire o rientrare nella discussione generale. Io, però, davanti all'emendamento dell'onorevole Nitti, che non vorrebbe conferimenti a senatori e deputati, durante l'esercizio del mandato, posso anche permettermi, col rispetto dovutogli, di osservare che egli è insignito di ben 45 onorificenze fra italiane e straniere, compresa una di Nicolò II, zar delle Russie, e che nel periodo di oltre mezzo secolo, da quando cioè egli fu deputato, Ministro e poi Presidente del Consiglio dei ministri, ha fatto distribuire ben 10.000 cavalierati della Corona d'Italia, altrettanti ufficiali, ha creato 7.500 commendatori, 220 grandi ufficiali dello stesso Ordine e 7 gran cordoni... (*clamori da sinistra*)... fece insignire, poi, un centinaio, tra cavalieri e ufficiali dell'Ordine Mauriziano, Ordine di cui — secondo le informazioni di un'agenzia giornalistica — il Sovrano era geloso custode e di conseguenza permetteva pochi conferimenti. (*Alti clamori da sinistra*). Devo dire, quindi, che la posizione oggi assunta dall'onorevole Nitti non può non meravigliare.

PRESIDENTE. La prego di restare all'emendamento.

FANTONI, *relatore*. Io sto all'emendamento, poichè questa è una premessa necessaria che ho creduto di dover fare prima di asserire che l'emendamento dell'onorevole Nitti — a mio avviso — suona sfiducia ed offesa, quasi, ai membri del Parlamento, poichè suppone che deputati e senatori, per una croce vilissima — come dite voi — di cavaliere, possano vendere la propria indipendenza politica di fronte al Governo. Quindi, se io dico che sono contrario all'emendamento (*interruzioni e clamori da sinistra*), lo dico solo perchè non vedo la ragione di opportunità o politica per la quale ci si debba porre contro la tradizione ed il costume italico.

Non desideroso, come dissi parlando nella discussione generale, di decorazioni, nè di onorificenze, ho espresso, ora, con franchezza e libertà il mio pensiero personale, perchè la Commissione, non avendo esaminato l'emendamento Nitti, non s'è pronunciata in merito. Faccia dunque, il Senato, quello che crede. Tengo, però, a dichiarare che se mi sono richiamato al passato, in materia, dell'onorevole Nitti, l'ho fatto perchè sono profondamente convinto che non costituisca una offesa alla sua grande personalità politica l'aver egli corrisposto tante onorificenze e l'averne tante ricevute. (*Interruzioni e proteste da sinistra*).

VENDITTI. Non ha capito quello che ha detto il senatore Nitti.

MANCINI. Onori lei, senatore Fantoni, come ha onorato l'Italia l'onorevole Nitti e non dica certe asinerie.

FANTONI, *relatore*. Certe verità, onorevole Mancini, possono tornare non gradite, sebbene nulla tolgano alle alte benemerienze altrui, ma sono sempre verità. (*Interruzioni e commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo solo l'avviso sul testo dell'emendamento. Nella sua illustrazione, svolta in sede di discussione generale, il senatore Nitti si richiamò ad un autorevolissimo precedente, quello della Legion d'onore, nel cui ordinamento è compresa una norma analoga, tanto che nell'altro dopoguerra, quando si

volle dare la possibilità di ricevere l'Ordine della Legion d'onore delle varie classi, a membri del Parlamento che avevano acquistato benemerienze durante la guerra, fu necessario un apposito provvedimento di carattere legislativo. In relazione a questo precedente, penso che qui debba tenersi presente una preoccupazione sostanziale, e cioè che il Governo, ad un certo momento, sia pure con tutte le cautele, come il decreto e la consultazione della Giunta dell'Ordine, possa, teoricamente, acquisire dei voti (parliamo in termini un po' materiali ma parlamentari) e delle benemerienze, delle simpatie e magari degli « squagliamenti », nell'ipotesi migliore, attraverso il conferimento o la promessa di onorificenze a singoli deputati o senatori.

Ora penso che, proprio perchè è stata posta questa questione, ed è stato avanzato questo possibile dubbio, che certamente non va a colpire nè il Governo attuale nè gli attuali membri del Parlamento, ma che si proietta un po' nel futuro, dovremmo riconoscere che, per opportunità di ordine politico, circa i rapporti tra Governo e Parlamento, è giusto che nel momento in cui si esercita un mandato parlamentare non si abbia neppure l'ombra di un legame che possa in qualche maniera far considerare come derivante non dalla sola propria convinzione politica l'affermazione di un determinato principio; ma è necessario questo dirlo in una norma? Io ho il timore che, sancendolo in una norma (così come vedremo in altra sede quando si parlerà delle incompatibilità) non conferiamo alla figura del deputato, del senatore quel prestigio morale che le conferiremmo lasciando che tutte queste incompatibilità siano acquisite nel costume e siano un qualche cosa (*commenti*) che, più che derivare dall'ossequio ad una formuletta legislativa, siano invece la conseguenza di un costume che tutti insieme, Parlamento e Governo, dovremmo seguire.

Io quindi, riconoscendone il fondamento politico e, se volete, l'aspirazione morale, ritengo che dovremmo fare un atto di fede in noi stessi e nei nostri successori e nelle legislature future, non sancendo questo principio in una norma di carattere legislativo.

Penso poi che comunque le distinzioni, o meglio gli interrogativi che ha posto il senatore Cingolani debbano eventualmente formare og-

getto di una chiarificazione o di una rielaborazione del testo della proposta di emendamento, poichè è noto che non soltanto chi partecipa al Governo, ma chi va in qualche misura all'estero, qualche volta si trova, non per sollecitare nè per conquistarsi degli obblighi nei confronti di una Nazione o di un'altra, ad essere soggetto passivo di una onorificenza. In questo caso dovremmo stabilire bene se questo divieto di ordine generale debba comprendersi anche nei confronti di altri ordini cavallereschi di altre Nazioni, o sia limitato al nostro ordine cavalleresco.

GASPAROTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Dichiaro di votare l'emendamento del senatore Nitti, perchè nulla aggiunge all'alta dignità di chi rappresenta il popolo del suo Paese l'onorificenza cavalleresca, salvo ad appagare forse qualche vanità. E poichè il mio buon amico Fantoni ha avuto il poco buon gusto di accennare ai precedenti dell'onorevole Nitti (*approvazioni*), ricordo che se Nitti ha avuto delle decorazioni, e ne ho avute anche io anche antiche e recenti, nè Nitti nè Gasparotto le hanno mai portate, anzi Nitti ha fatto molto di più (*commenti*): perchè se fino al 1919 i Ministri si presentavano all'inaugurazione della legislatura in uniforme e con le decorazioni, questo costume spagnolesco proprio l'onorevole Nitti lo ha abolito.

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche io voterò a favore dell'emendamento proposto dal collega Nitti, e ciò per diverse ragioni. Per le ragioni già dette dallo stesso senatore Nitti, per quelle dette dall'onorevole Gasparotto, e perchè io penso che poteva essere argomento di discussione il presentare o il non presentare questo emendamento, ma è per me completamente inconcepibile che un Parlamento possa respingere questo emendamento dopo che gli è stato presentato. (*Approvazioni da sinistra*). E mi permetta l'onorevole Sottosegretario, che in questa discussione, secondo le mie impressioni, per lui non piacevole, ha portato tanta serenità, di osservargli che un solo modo ha il Parlamento per dimostrare quella dignità da

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

lui invocata, e cioè approvare questo emendamento dopo che gli è stato presentato perchè, ripeto, il problema per me era presentarlo o non presentarlo, ma, una volta presentato, non v'è via d'uscita: abbiamo il dovere, favorevoli o no, di approvarlo perchè se non lo approvassimo (e prego gli onorevoli colleghi, che con tanta esagerata passionalità sono di opposta opinione di riflettere un momento), il Paese ne trarrebbe un'impressione che certamente non gioverebbe a quel prestigio che vogliamo difendere.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Desidero chiedere un chiarimento al proponente. Voglio cioè domandare se questo emendamento tocca anche quei deputati e senatori che, essendo Ministri, si trovino ad essere soggetti attivi o passivi di decorazione: attivi per la loro funzionalità legittima e rappresentativa all'estero, passivi come riceventi le decorazioni all'estero. Desidero perciò che il presidente Nitti mi risponda, altrimenti sento di non poter votare a favore.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, è chiaro che la proposta formulata dal senatore Nitti, e cioè che i senatori e i deputati durante il tempo del mandato parlamentare non siano insigniti di onorificenze, si riferisce esclusivamente alle onorificenze conferite in base a questa legge dal Presidente della Repubblica; ed è altrettanto chiaro, a meno che l'emendamento non venga modificato, che — siccome gli onorevoli Ministri, quando siano senatori o deputati, non cessano durante il periodo in cui sono al Governo di appartenere all'una o all'altra Camera — la disposizione in esame si estende anche ai Ministri, sempre limitatamente alle onorificenze previste dal disegno di legge.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io presento un emendamento all'emendamento: « alla parola "onorificenze" aggiungere l'altra: "nazionali" ».

NITTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ma non c'è bisogno.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, io vorrei proporre una formula semplice e chiara che potesse esprimere il pensiero di ciò che è stato

detto in quest'Aula, e cioè: « Ai senatori e ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare non possono essere conferite onorificenze dell'Ordine cavalleresco di cui alla presente legge ». Così tutto diventa chiaro.

LUCIFERO. Ma la presente legge si riferisce anche alle onorificenze vaticane.

BOSCO. Allora si può aggiungere: « al merito della Repubblica », dopo le parole « dell'Ordine cavalleresco ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io penso che se vogliamo ottenere, col cambiamento del minor numero possibile di parole, la chiarezza nel testo, dato che il primo comma di questo articolo 4 suona: « le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, ecc. ». — e qui è chiaro che si tratta di queste onorificenze — e poi c'è l'altro comma che dice: « particolari forme di conferimento, ecc. », che si riferisce sempre alle stesse onorificenze, ove il Senato voglia accettare l'emendamento Nitti si può iniziare con le parole: « Le onorificenze », per cui è chiaro che le onorificenze di cui parla l'emendamento Nitti si riferiscono al contenuto del primo capoverso. Quindi l'intera frase sarebbe la seguente: « Le onorificenze non possono essere conferite a senatori e a deputati durante il loro mandato parlamentare ». In questo modo credo che sia eliminato qualsiasi dubbio sulla natura di queste onorificenze.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Nitti se accetta questa modifica al suo emendamento.

NITTI. Accetto questo emendamento formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Nitti e modificato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio d'accordo col presentatore. Ne do lettura:

« Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori e ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4 nel seguente testo modificato:

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello Statuto previsto dall'articolo 6.

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori e ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Estensione delle agevolazioni fiscali precisate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli Enti locali che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale » (1383).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge relativo all'istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana ». Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insi-

gnito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Per il motivo già esposto a proposito degli articoli precedenti è da considerare decaduto l'emendamento soppressivo dell'articolo, presentato dal senatore Nobili.

Il senatore Terracini ha proposto di sostituire alla parola « decorazione » l'altra « onorificenza ».

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta di modificazione del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, con l'emendamento proposto dal senatore Terracini, ed accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

(È approvato).

Art. 7.

I cittadini italiani non possono accettare da uno Stato estero onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Poichè il Senato, a sua maggioranza, quindi nella sua piena legittimità, ha riconosciuto l'opportunità della creazione di un Ordine cavalleresco, questo Ordine non può essere conferito che dallo Stato italiano. E cioè, poichè il Senato ha stabilito che la Repubblica italiana conferisca ai cittadini benemeriti un titolo cavalleresco, credo che questo diritto debba essere limitato allo Stato, perchè non concepisco come esso si possa mettere in palio, e cioè in concorrenza, con Ordini cavallereschi di emanazione di enti extra statali.

Qui si è parlato di due Ordini di cospicua importanza che hanno lasciato una traccia nella storia, l'Ordine Militare di Malta e l'Ordine del Santo Sepolcro. Da parte mia non è uscita una parola men che deferente verso questi due enti, dei quali ho già riconosciuto le alte benemeritenze storiche.

L'Ordine Militare di Malta fu fondato nel 1000 dai pescatori amalfitani, l'Ordine del Santo Sepolcro ha radici pur esso nella storia. Ma, a mio avviso, in una Repubblica democratica, l'Ordine di benemeritenza nazionale, chè tale deve essere l'Ordine cavalleresco, non può essere conferito che dallo Stato sovrano, e non vi sono Stati sovrani se non quando ai requisiti della popolazione e del Governo, sia associata la territorialità. Nella realtà del diritto internazionale non esiste lo Stato simbolico, lo Stato fantasma. Il vascello fantasma può trovar posto nelle opere dei poeti e dei musicisti. Lo Stato deve essere una realtà concreta che eserciti la propria sovranità su un determinato territorio.

Stato sovrano era la Chiesa prima del 1870; non lo fu dopo la breccia di Porta Pia; lo è ridiventato poi, a seguito del Concordato.

Israele costituiva già una grande comunità religiosa e razziale; è diventato Stato oggi perchè ha conquistato un territorio.

Ora, questi due Ordini, verso i quali — ripeto — non posso che usare parole riguarde, non sono enti sovrani. Non lo è l'Ordine di Malta, perchè non ebbe mai la sovranità sull'isola di Malta, la quale era un feudo dei re di Sicilia. Tanto è vero che il Gran maestro dell'Ordine dai re doveva ricevere l'investi-

tura, e per questo offriva il famoso falcone, e doveva giurare nelle mani del vicerè di Sicilia. Del resto, anche ammesso che Malta fosse stata un tempo territorio dell'Ordine, questo territorio l'Ordine l'ha perduto nel 1798, quando non ha sparato nemmeno un colpo di archibugio contro la flotta di Napoleone, sì che Napoleone lo abolì appunto — e lo disse — per la viltà dimostrata in quella occasione dal comandante tedesco, allora alla testa dell'Ordine medesimo. Del resto, l'Ordine di Malta riceve ancora oggi l'investitura dal Pontefice il quale ne approva gli statuti e ha diritto a certe nomine.

Dunque, sovranità quest'Ordine non ne ha. Altrettanto dicasi dell'Ordine del Santo Sepolcro sottoposto al controllo della Santa Sede. È bensì vero che con due decreti del regime fascista a questi Ordini venne riconosciuto il diritto di precedenza nelle cerimonie di Corte, il che costituisce un certo riconoscimento ufficiale. Ma non è questo, consentitemi dirlo, titolo di benemeritenza per i due Ordini, perchè, precedentemente a questa concessione, Mussolini venne creato Bali Gran Croce d'Ordine e di devozione dell'Ordine con decreto 28 novembre 1929. E il Santo Sepolcro gli ha dato pure in precedenza la più alta onorificenza — Gran Croce — il 10 luglio 1930. E notate che per conferire l'onorificenza di Bali occorreva dimostrare di disporre di una nobiltà di sangue, da parte di padre e di madre, e si dimostrasse cioè che c'era nelle vene sangue nobile per la bellezza di 200 anni. Certamente il figlio del fabbro di Predappio — il che del resto gli fa onore — non poteva disporre di questi requisiti.

Perciò io affermo che per dare un timbro di austerità al nuovo Ordine che la Repubblica italiana si appresta a conferire, quest'Ordine non può che essere emanazione dello Stato. Mi consenta il Senato di dire — e non è per seminare discordia o cercare punti di dissidio — che la vera democrazia è sempre stata contraria a questa creazione di privilegi personali. Gli eroi di Garibaldi non hanno mai voluto titoli di nobiltà. Bixio, l'eroe di Madaloni, Cairoli, l'eroe di Palermo, Missori, l'eroe di Milazzo, non sono mai stati insigniti di Ordini nobiliari. Uno solo ci fu, Giacomo Medici, creato marchese del Vascello, ma questo era giustificato dal fatto che egli era di-

ventato aiutante di campo di un re, Umberto I. Perciò quanto più daremo austerità all'Ordine, tanto più lo renderemo accetto alla pubblica opinione, che giustamente non gli è favorevole. (*Approvazioni*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Gasparotto che in Italia è soltanto lo Stato italiano che dà le decorazioni. Per ora non c'è che questa onorificenza per la quale è stato presentato questo disegno di legge e sulla quale noi abbiamo discusso. Ma quando l'onorevole Gasparotto parte in guerra contro gli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro in nome della sovranità dello Stato italiano, sfonda una porta aperta perchè nè l'Ordine di Malta, nè l'Ordine del Santo Sepolcro hanno la velleità di comunque diventare appendici dello Stato italiano. L'Ordine di Malta, delle benemerienze del quale nel campo sociale e morale io ho parlato altre volte, ha una sovranità speciale che non si può prendere così alla leggera come l'ha presa l'onorevole Gasparotto. La teoria che la sovranità è legata al territorio e alla popolazione è una teoria superata di fatto dalla dottrina e dalla pratica internazionale, e l'onorevole Gasparotto, che è uno studioso, in questo converrà certamente. Per quanto riguarda la sovranità dell'Ordine, essa deriva non soltanto da un ricordo storico di questa sovranità o da una pura affermazione di principio, ma anche dal pratico ed effettivo riconoscimento di essa da parte dei diversi Stati. A tale proposito, gli Stati che oltre a riconoscere la sovranità dell'Ordine, hanno con esso regolari rapporti diplomatici, sono: la Santa Sede, Spagna, Argentina, Haiti, San Marino, Panama. Con tali Stati l'Ordine di Malta ha regolare scambio di agenti diplomatici, col rango di Ministri plenipotenziari ed Inviati straordinari.

Altri Stati che hanno rapporti diplomatici con l'Ordine di Malta sono l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria. Tuttavia con tali Stati i rapporti diplomatici effettivi (diritto di legazione attiva e passiva) sono interrotti. Con l'Austria ciò è avvenuto fin dal tempo di Hitler, e con gli altri Stati all'avvento del regime comunista. Comunque, pur avendo di fatto interrotto i rapporti diplomatici, non ne hanno giuridicamente dichiarato la decadenza.

In altri Paesi l'Ordine è pienamente riconosciuto come Potenza sovrana e come soggetto di diritto internazionale. Essi sono Francia, Germania, Filippine, Libano, Perù, Bolivia, Cile, San Domingo, Cuba, Colombia, Svizzera, Grecia. In tali Paesi l'Ordine oltre ad essere riconosciuto come Sovrano, con diritto di conferire decorazioni senza controllo dello Stato, mantiene delegazioni riconosciute ed accreditate, col rango onorifico diplomatico, pur senza godere *de jure* le immunità e privilegi diplomatici.

In altri Paesi ancora l'Ordine ha la sua organizzazione, e gli è pienamente riconosciuto il diritto di conferire decorazioni, senza controllo dello Stato. Tali Paesi sono Belgio, Olanda, Inghilterra, Irlanda, U.S.A., Portogallo, Canada. Inoltre tutti i funzionari dell'Ordine sono muniti di passaporti diplomatici riconosciuti e visti da tutti indistintamente gli Stati, compresi i Paesi arabi ed orientali.

Tutto ciò può sembrare che non entri nell'argomento, perchè per la soppressione del comma dell'articolo 7 proposta dal senatore Gasparotto: « Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta », possono essere prospettati due casi. Supponiamo che l'onorevole Gasparotto riesca a farsi approvare l'emendamento soppressivo. L'Ordine di Malta rimane quello che è, con una situazione, di fronte allo Stato italiano, che non sarebbe più quella del 1929, ma certamente sempre quella del 1863, cioè quella successiva alla particolare situazione dello Stato italiano di fronte all'Ordine di Malta e di fronte alla Santa Sede dopo il 1861, vale a dire proprio e malgrado la tensione seguita alla proclamazione di Roma capitale di Italia, quanto mai significativa. Ed è nel 1863 che si ha questo pratico riconoscimento della dignità sovrana dell'Ordine di Malta. Non capisco l'*animus* dell'onorevole Gasparotto nel raffigurarsi l'Ordine di Malta enucleato dal nostro progetto di legge, e ridotto non certo alla pari degli altri ordini da sopprimere (*cenzi di assenso dell'onorevole Gasparotto*) ma alla pari di un ordine straniero. Con questo fatto stesso però riconosce la sovranità dell'Ordine, perchè essendo uno straniero che darebbe onorificenze, la accettazione ed uso ne dovrebbe

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

essere permessa dal Presidente della Repubblica: si verrebbe così ad aumentare praticamente la dignità sovrana dell'Ordine di Malta.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Gasparotto di considerare in tutto il suo valore e vigore la disposizione del 1863, e poi quella del 1929, conseguenza logica della Conciliazione, che tutti abbiamo riconosciuta e ratificata, compresi i colleghi dell'altra parte del Senato, con la approvazione dell'articolo 7 della Costituzione. Ma ricordiamo che la disposizione del 1929 non riconosce una tutela della Santa Sede diretta sull'Ordine di Malta, perchè la Santa Sede ha una giurisdizione sull'Ordine di Malta unicamente per la parte morale religiosa.

Tutto sommato, quindi, mi pare che ci troviamo di fronte ad una situazione universalmente riconosciuta, anche da uomini che non appartengono alla Chiesa cattolica, come quelli che militano nelle varie confessioni evangeliche, e da eminenti personalità di valore, nel campo del diritto internazionale, che pur non avendo nessuna fede religiosa, riconoscono non soltanto le benemeritenze storiche, la funzione di regolamentatore di libere adesioni ad un complesso di istituzioni di carattere sociale internazionale, ma hanno riconosciuto all'Ordine la qualità di persona giuridica internazionale, collegata con quella di potenza sovrana, anche se privo di territorio, come per esempio avviene per tutti gli organismi internazionali, universalmente riconosciuti come persone giuridiche internazionali, come la Santa Sede, l'O.N.U., la Croce rossa internazionale.

Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Italia verso l'Ordine, dal 1863 al 1929, e dal 1929 ad oggi, esso è assolutamente univoco nel riconoscere all'Ordine la sovranità e la personalità di diritto pubblico internazionale. Ricordo solo che, come corollario della partecipazione dell'Ordine alla stipulazione della Convenzione di Ginevra che creò la Croce rossa internazionale, i Cavalieri italiani dell'Ordine, per una Convenzione stipulata col Ministero della guerra prima, della difesa poi, gestiscono in pace e in guerra tutte le sue vaste attività ospedaliere e assistenziali, sotto il riconosciuto doppio segno internazionale della Croce rossa e della bianca croce ottagonale dell'Ordine. Mi pare dunque che il Senato possa serenamente, nel quadro della tutela dei diritti dello Stato ita-

liano, riconoscere l'utilità e la necessità di funzionamento di un organismo, come l'Ordine di Malta, che si presenta alla pubblica opinione non soltanto con la sua storia gloriosa, ma con l'efficienza piena di un pubblico servizio nazionale ed internazionale: vorrei quindi pregare l'onorevole Gasparotto di rinunciare al suo emendamento soppresivo, e il Senato di votare per intero l'articolo proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Sacco ha presentato, munito delle firme regolamentari, il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 7: « Sostituire alle parole "I cittadini italiani non possono accettare da uno Stato estero onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche..." le altre: "I cittadini italiani non possono portare le insegne di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri" ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sacco per illustrare il suo emendamento.

SACCO. Signor Presidente, a me pare che la dizione dell'articolo 7 sia imprecisa, perchè quando si dice che « i cittadini italiani non possono accettare da uno Stato estero onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche... », si pongono in difficoltà i cittadini perchè, quando si è all'estero, come si può non accettare una decorazione che viene consegnata *brevi manu*? Caso mai, i cittadini non potranno portare le insegne di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche che non fossero gradite in Italia, ma quando è stata conferita una onorificenza, cosa fa il cittadino italiano per rifiutarla? Non è possibile. Quindi ho suggerito questa nuova dizione: « I cittadini non possono portare le insegne di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri ».

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Non sono d'accordo con le opinioni espresse dal senatore Gasparotto, perchè mi pare che egli abbia confuso due concetti: lo Stato come soggetto di diritto internazionale e i soggetti di diritto internazionale, affermando che possono essere soggetti di diritto internazionale solo gli Stati. La dottrina italiana, dall'Anzillotti in poi, non è affatto di questa opi-

nione, tanto che proprio per uno dei casi da lui citati, e che interessa me particolarmente, quello della Santa Sede, conclude che prima del Concordato, prima della creazione dello Stato del Vaticano, la Santa Sede era soggetto di diritto internazionale per la facoltà che aveva di stipulare concordati e per la rappresentanza diplomatica attiva e passiva di cui godeva.

Quindi, i due concetti sono ben distinti, e la nostra dottrina internazionalista considera come uno degli errori più dannosi, per intendere quali siano i soggetti di diritto internazionale, quello di confonderli con gli Stati, sì che sarebbero inspiegabili la natura giuridica e della Società delle Nazioni di un tempo e dell'O.N.U. di oggi, le quali sono senza dubbio soggetti di diritto internazionale perchè agiscono in questo campo come organismi sovrani. Quindi, posto in chiaro che non è soltanto lo Stato ad essere soggetto di diritto internazionale, ma vi possono essere altri organismi che abbiano tale caratteristica, credo che tra questi, appunto, per la legazione attiva e passiva di cui gode, sia da considerarsi il Sovrano Militare Ordine di Malta, e quindi non sono assolutamente d'accordo con le conclusioni alle quali arriva il senatore Gasparotto.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Sacco che, poichè nell'articolo 7 si parla sempre di « uso » di onorificenze, sarebbe forse opportuno, anche nel suo emendamento, adoperare la parola « usare », in luogo di « portare ».

SACCO. Accetto la sostituzione della parola « portare » con la parola « usare ».

PRESIDENTE. Va bene. Ha facoltà di parlare il senatore Fantoni per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, relatore. Per quel che riguarda l'Ordine di Malta io non aggiungerò nulla a quanto è stato detto dai senatori Cingolani e Carboni, tanto più che non c'è un emendamento in proposito. Per quel che riguarda invece la questione relativa all'Ordine del Santo Sepolcro, debbo fare osservare che quest'Ordine ha una posizione ed un ordinamento autonomi, dipendendo esso dal Patriarca di Gerusalemme, ma è amministrato dalla Santa Sede, la quale, con il Breve « *Quam Romani Pontifices* » in data 14 settembre 1949 di Pio XII, gli ha deputato un cardinale protettore.

È in considerazione di codesta posizione che la Commissione ha modificato un po' il testo governativo, ponendo l'Ordine del Santo Sepolcro, che veniva dopo quello di Malta, accanto a quelli della Santa Sede.

E poichè questa posizione giuridica e di fatto è già riconosciuta dalla legislazione italiana con il regio decreto 7 luglio 1943, n. 652, che approva il Regolamento su la Consulta Araldica, la Commissione vi chiede di respingere l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Terracini e svolto dall'onorevole Menotti.

Per quanto riguarda l'emendamento Sacco all'articolo 7, io sarei dell'avviso ch'esso vada respinto. Per me, l'accettazione è qualche cosa di diverso dall'uso che si può o non si può fare delle decorazioni annesse all'onorificenza cavalleresca. Certo che l'uso suppone e presume l'accettazione, come questa dà diritto a quello. Ma preminente è il fatto dell'accettazione. La Commissione, anche in questo caso, si è attenuta alla dizione tradizionale che ha espressione nell'articolo 80 dello Statuto Albertino, il quale, a sua volta, penso abbia avuto presente l'Editto del 1598 di Carlo Emanuele I di Savoia che proibì ai cittadini di accettare cariche ed onori da principi forestieri. La stessa Costituzione francese del 1791 proibì, sotto pena della perdita della cittadinanza, ai cittadini « l'affiliazione » a qualsiasi Ordine cavalleresco straniero; dove la parola « affiliazione » si pone, evidentemente, su lo stesso piano dell'accettazione. Noto, infine, che l'articolo 275 del Codice penale contempla il fatto dell'accettazione e non dell'uso, per punire quanti, in tempo di guerra, abbiano ricevuto decorazioni ed altre pubbliche insegne onorifiche straniere.

Quindi, secondo me, ci si dovrebbe attenere alla dizione del testo. Non disconosco, tuttavia, che anche punendosi l'uso indebito si viene necessariamente a colpire l'accettazione. Il Senato decida.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda l'emendamento Sacco, io non riterrei esatissimo quello che ha osservato al riguardo

il relatore, dato che egli, semplificando, ha detto che il primo capoverso, che suona: « i contravventori sono puniti con l'ammonda sino a lire 500.000 », si riferisce al contravventore che usa dell'onorificenza. Per mio conto la contravvenzione è prevista per la accettazione in quanto è possibile accettare una onorificenza straniera, magari mandando una lettera di ringraziamento, ma non usandone mai: ma anche questa ipotesi credo che rientri nel divieto stabilito da questa legge. Infatti, per autorizzare i cittadini italiani non solo ad usare ma anche ad accettare un'onorificenza, è previsto un atto solenne, un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro degli affari esteri, il che è qualcosa di più che formare un registro di questi decorati. È il riconoscimento di una certa sovranità che il Capo dello Stato ha, come tale, sui cittadini, e che può ad un certo momento con un atto positivo impedire loro l'accettazione di un ordine cavalleresco da parte di uno Stato straniero. A me pare che l'emendamento Sacco venga in qualche modo a declassare questo rapporto che si instaura tra il Capo dello Stato e il cittadino, e che suppone un atto positivo per autorizzarlo ad accettare nei confronti di uno Stato straniero una distinzione onorifica. Per questi motivi pregherei il Senato di mantenere la formulazione: « I cittadini italiani non possono accettare », che del resto è la formulazione tradizionale di tutte le disposizioni che si sono avute fin qui in materia.

PRESIDENTE. Onorevole Sacco, insiste sul suo emendamento?

SACCO. Dichiaro di insistere.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Sacco ancora una cosa: se, per esempio, il porre in un biglietto da visita l'indicazione della onorificenza conferita in Ordine non nazionale o da Stato estero costituisca, secondo lui, uso dell'onorificenza o meno.

SACCO. Signor Presidente, un Ordine cavalleresco, in nessuno Stato estero, può essere rifiutato con un atto formale. Può essere rifiutata anche la nomina a senatore della Repubblica: così può essere rifiutata una onorificenza, ma con una sgarberia. Ma quando si è all'estero non è possibile dire: un momento, debbo chiedere il permesso. È possibile quindi accettare il che non importa un atto formale; è l'uso poi

che se ne fa in Patria, che deve essere regolato; perchè poi di quella onorificenza si potrebbe fare all'estero un uso non vietato, perchè la legge italiana non persegue i cittadini italiani che in Francia usassero della Legion d'Onore e che non avessero chiesto in Italia il permesso di riceverla. In Francia la può portare anche se in Italia non la può portare, perchè se n'è fatto divieto.

Sul modo col quale si possono ricevere onorificenze, voglio raccontare al Senato un episodio: nel 1919 il Capo dello Stato maggiore del mio reparto — nei Balcani — mi chiama e mi fa vedere una cassetta contenente ben trenta onorificenze di commendatore, cinquanta di cavaliere ufficiale e cento di cavaliere dell'Ordine di Karageorgevich, per premiare quegli ufficiali che si erano distinti nel salvataggio dell'esercito serbo in ritirata nel 1916. Ebbene, io in mezz'ora ho distribuito quelle 180 onorificenze, anche se nessuno più di quegli ufficiali era presente nei Balcani, e le ho distribuite in questa maniera: a tutti i generali e a altri ufficiali superiori l'onorificenza di commendatore, fino ad esaurimento, agli ufficiali di minor grado le onorificenze di cavaliere ufficiale e così via. In mezz'ora le onorificenze erano tutte assegnate.

Ora come si può pretendere che l'accettazione sia subordinata al *placet* dello Stato italiano, del Presidente della Repubblica? È impossibile praticamente, perchè si creerebbero posizioni molto difficili. Quindi l'emendamento che ho suggerito risponde ad una esigenza che giustamente l'onorevole Sottosegretario ha ricordato, ma cui non corrisponde quella disposizione draconiana per cui non si possono accettare onorificenze straniere se non si è prima autorizzati; mi pare che essa sia di così difficile attuazione in pratica, da dover essere corretta.

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Mi pare che la situazione giuridica che risulterebbe dalla formula del senatore Sacco sia equivoca perchè ne deriverebbe che il cittadino, insignito all'estero di una determinata onorificenza, nel territorio nazionale di questa onorificenza non sarebbe più insi-

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

gnito, dato che vi osterebbe la mancanza di autorizzazione.

PRESIDENTE. Il senatore Sacco ha proposto un emendamento sostitutivo, non un emendamento aggiuntivo; quindi la necessità della accettazione sparisce, rimane soltanto la possibilità dell'uso.

CARRARA. Comunque mi dichiaro contrario all'emendamento Sacco.

CADORNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA. A me sembra che il divieto di portare insegne non si adatti a tutti i casi. Ci sono delle decorazioni estere date per ragioni di guerra e costituirebbe una vera e propria scortesia non portarle quando ci si rechi, ad esempio, nelle ambasciate dei Paesi che tali decorazioni hanno conferito. Chiunque sia invitato, per esempio, all'ambasciata d'America e sia insignito della *Legion of Merit*, incorrerebbe in una grave forma di scortesia se non ne portasse il distintivo. Altrettanto dicasi per le decorazioni francesi conferite per ragioni belliche recentemente.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io sono favorevole all'emendamento del senatore Sacco. Desidero soltanto fare qualche aggiunta, perchè egli ha prospettato soltanto il caso di un cittadino italiano cui sia conferita una decorazione mentre si trova all'estero. Ma lo stesso caso può presentarsi anche in Italia. Se noi manteniamo il primo capoverso dell'articolo 7 rischiamo di mettere molti Sindaci e molte autorità delle città italiane in una posizione difficile. C'è un congresso, intervengono le autorità estere, offrono al Sindaco una decorazione. Che cosa deve fare il Sindaco? Deve prima di pronunciarsi aspettare nientemeno che un decreto del Presidente della Repubblica? Evidentemente no. Egli accetterà questa decorazione. Tutt'al più potrà dire: mi riservo, ma credo che non lo dirà perchè farebbe una brutta figura. Dunque non possiamo accettare questa dizione. Evidentemente il primo capoverso deve essere modificato.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io pure mi associo all'emendamento Sacco e alle osservazioni che sono state

fatte. Vorrei far soltanto notare ai colleghi che bisogna tener conto dell'esperienza in queste cose. In che razza di pasticci possiamo mettere un nostro Ministro il quale si trova all'estero ad un banchetto del lord Mayor e si vede presentare una decorazione? Nossignori, non la posso prendere, dovrebbe dire, perchè il mio Paese non la riconosce. Regoliamo perciò l'uso delle decorazioni straniere e poi lasciamo che le cose seguano il loro corso normale, altrimenti arriviamo all'assurdo per cui, com'è stato detto da qualcuno qua dentro, il Presidente del Consiglio italiano avrebbe dovuto restituire le decorazioni che a lui come tale gli venivano conferite dagli Stati esteri.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Sacco se insiste anche nel mantenere nel suo emendamento la parola « decorazioni », nella quale si potrebbero intendere comprese anche le decorazioni di guerra.

SACCO. Secondo me, basterebbe dire che i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri.

DONATI. Che non siano autorizzate, però.

PRESIDENTE. Naturalmente; l'emendamento del senatore Sacco non modifica la seconda parte del primo comma.

Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Sacco, sostitutivo della prima parte del primo comma dell'articolo 7, nel seguente testo:

« I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche, loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione la seconda parte del primo comma:

« se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che rileggo:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire 500.000 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dai senatori Tessitori, Lavia, Tommasini, Rosati, Varriale e Bertone è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma:

« La pena è triplicata qualora il contravventore faccia comunque uso delle dette onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche ».

Tale emendamento mi sembra, però, assorbito dal testo del secondo comma ora approvato.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Sono d'accordo nel ritenere l'emendamento assorbito dal testo del secondo comma ora approvato.

PRESIDENTE. Al terzo comma è stato presentato dal senatore Terracini il seguente emendamento; fatto proprio dal senatore Menotti:

« Sopprimere le parole: " e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Menotti per svolgere questo emendamento.

MENOTTI. Voglio solo dire una cosa, senza entrare nel merito del problema se il Vaticano sia o no uno Stato estero. Per noi, la questione delle distinzioni cavalleresche vaticane è cosa regolata e perciò non entro nel merito nè intendendo fare alcuna osservazione o proporre modifiche. Invece crediamo di dover sostenere lo emendamento del senatore Terracini tendente a sopprimere, al terzo comma dell'articolo 7, l'estensione all'Ordine del Santo Sepolcro delle disposizioni vigenti per gli Ordini stranieri.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Desidero ricordare al collega che da un anno a questa parte l'Ordine del Santo Sepolcro è diventato Ordine Pontificio con nomina del Santo Padre di un Grande Mae-

stro nella persona di un Cardinale. Con ciò quindi è superata l'osservazione che ha fatto il collega.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del senatore Terracini, fatto proprio dal senatore Menotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 7, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7 nel seguente testo modificato:

Art. 7.

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di modificazioni al Regolamento. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquanta mila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquanta mila a lire trecentocinquanta mila.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza a' sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

A questo articolo il senatore Berlinguer aveva presentato tre emendamenti. Poichè il senatore Berlinguer non è presente, questi emendamenti si ritengono decaduti.

La Commissione propone di aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero ».

GENCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENCO. Poichè un Ordine, che non so neanche dove abbia domicilio, ha creduto qualche tempo fa di mandare una onorificenza ad alcuni di noi, e tra questi sono compreso anche io, e poichè solo ora ho visto il mio nome su una rivista di quest'Ordine, che i colleghi della estrema sinistra hanno avuto l'amabilità di mostrarmi, dichiaro che voterò a favore dell'articolo 8, perchè non ho mai preso sul serio questa pretesa onorificenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura, con l'aggiunta del nuovo comma proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9, di cui do lettura:

Art. 9.

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

Salvo l'uso delle onorificenze già conferite, è soppresso l'Ordine della Corona d'Italia e cessa il conferimento di onorificenze cavalleresche dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per trasformare o sopprimere gli altri Ordini ed onorificenze istituiti prima del 2 giugno 1946, in relazione ai principi del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato da parte del senatore Terracini il seguente emendamento sostitutivo del comma stesso:

« Salvo l'uso delle onorificenze già conferite, sono soppressi l'Ordine della Corona d'Italia, l'Ordine Civile di Savoia, l'Ordine al merito del Lavoro, l'Ordine Coloniale della Stella d'Italia, la Stella al merito del lavoro, la distinzione onorifica al merito rurale, il distintivo nazionale di azienda modello; e cessa il conferimento di onorificenze cavalleresche dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ».

I senatori Tessitori, Lavia, Tommasini, Rosati, Varriale e Bertone, poi, hanno proposto di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze del-

l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie ».

MENOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Faccio mio l'emendamento del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menotti per svolgere l'emendamento.

MENOTTI. Mi pare che sia inconcepibile la proposta di soppressione dell'Ordine della Corona d'Italia senza ricordarci che vi sono altri ordini, onorificenze e decorazioni del passato che dovrebbero essere ugualmente soppressi e la cui soppressione andrebbe menzionata in questo articolo della legge. Così mi pare sia del tutto logica ed accettabile da parte del Senato la nostra proposta di sopprimere ugualmente l'Ordine civile di Savoia, l'ordine al merito del lavoro, ecc., molti dei quali sono stati istituiti dal fascismo. Io faccio osservare che se non se ne facesse menzione, gli ordini continuerebbero a sussistere. Quindi ritengo che il Senato debba accogliere senza difficoltà l'emendamento presentato dal senatore Terracini.

DONATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Siamo d'accordo sulla soppressione di tutte le onorificenze contenute nell'emendamento Terracini, salvo però quelle dell'Ordine al merito del Lavoro e della Stella al merito del Lavoro. Il primo, infatti, non è stato istituito dal fascismo ma risale al 1898 e il secondo mi pare risalga al 1922 o 1923. Sembra a me che il volere sopprimere questi due ordini destinati a premiare i datori di lavoro e i prestatori d'opera benemeriti, sia un eccesso che ripugna allo spirito della nostra stessa Costituzione la quale inizia con l'esaltazione del lavoro.

Proprio ieri la 1^a Commissione legislativa permanente del Senato ha eretto in ente di diritto pubblico la Fondazione « Gaslini » di Genova e da quella discussione è emerso che quell'industriale, che si fregia del titolo di cavaliere al merito del lavoro, ha ceduto tutte le sue proprietà in titoli e in obbligazioni al finanziamento di un ospedale che porta il no-

me di una sua figliola e che è decoro e vanto d'Italia; in quanto, come è stato detto, è uno degli ospedali meglio attrezzati dell'Europa e forse del mondo. Orbene, proprio noi dovremmo sopprimere una decorazione che dovrebbe premiare pionieri, industriali, commercianti, agricoltori che hanno dato possibilità di guadagno e di lavoro alle nostre masse lavoratrici, prosperità e benessere in molti centri e zone del territorio nazionale, e istituito o finanziato opere insigni di pubblica carità, di cultura e di bene in genere? Proprio noi dovremmo sopprimere la Stella del lavoro istituita a premio del lavoro, della fedeltà, della genialità, della buona volontà, collaudata per decenni, dei lavoratori nostri italiani?

Voci. Sono decorazioni fasciste?

PRIOLO. Chi le istituì?

DONATI. Ho detto che non è stata istituita dal fascismo: avrei dovuto dire che è stata istituita dal fascismo per modo di dire in quanto la Stella è del 1923 mentre l'Ordine risale al 1898. Ora mi pare che noi possiamo benissimo delegare il Governo a che, entro il periodo di un anno, abbia a portare a questi istituti tutti i ritocchi e tutti gli aggiornamenti che siano utili e necessari, perchè i due ordini cavallereschi continuino a premiare il merito del lavoro sia nel settore dei datori di lavoro che in quello non meno benemerito dei prestatori d'opera. *(Applausi dal centro e dalla destra).*

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Io ho udito le parole dell'onorevole Donati. Concordo con lui e ad esse mi associo. Io ho vissuto cinque anni in Africa, ed ho visto ciò che hanno fatto in quelle terre i nostri fratelli che dopo 50 anni di duro lavoro seppero trasformare petraie e zolle infecunde, trasformare il terreno per carvarne fuori duramente, faticosamente, con lacrime e sudore di sangue, appena appena il sufficiente per vivere e che si sono visti premiati un giorno con la Stella al merito coloniale come riconoscimento e premio che lo Stato italiano dava al loro lavoro, alle loro speranze, al loro eroismo, al loro merito di colonizzatori italiani. Questa gente era composta di umili, di modesti, di tenaci lavoratori ed imprenditori, vecchi sottufficiali, vecchi soldati per lo

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

più: tutti nostri fratelli che erano andati in cerca di una terra che li potesse aiutare a vivere. Furono dei pionieri, furono persone che onorarono l'Italia. Ora noi, con l'abolizione di questa onorificenza — atto che essi potrebbero interpretare come sconfessione del merito coloniale — verremmo un'altra volta ad umiliarli, verremmo un'altra volta a farli sentir soli.

L'abolizione della Stella al merito coloniale sarebbe da loro e dagli indigeni interpretata come rinnegazione, da parte del Parlamento italiano, del nostro passato coloniale e cioè dei nostri meriti coloniali.

PRESIDENTE. Onorevole Cerica, le ricordo che non si tratta di togliere questa onorificenza a coloro che già l'hanno.

CERICA. Onorevole Presidente, mi consenta di esprimere ancora un pensiero a completamente di quanto voglio esporre al Senato. Noi oggi in Somalia abbiamo ancora italiani: vi sono ancora italiani che, sia pure in territorio tenuto da noi sotto il vessillo dell'O.N.U., rappresentano in quelle lontane terre il lavoro italiano. Ora, per questa gente e per i somali che di nuovo si associano alla loro opera, vogliamo o no conservare una onorificenza al merito coloniale o piuttosto vogliamo coniare medaglie ricordo da prima comunione o da primi della classe e darle ai nostri fedeli ascari, ai capi indigeni, agli indigeni per i quali questa famosa patacca — come ho inteso da qualcuno definire le istituzioni onorifiche statali — è tutto quello che di più ambito possa essere conferito?

Io sono vissuto lungamente in mezzo a questa gente, sono stato nella boscaglia somala, li conosco bene, conosco la loro mentalità, essi ci disprezzerebbero se facessimo questo, perchè noi, con ciò, rinnegheremmo tutto il nostro passato coloniale che non è passato fascista, ma passato di lavoro italiano, passato che ha onorato ed onora l'Italia.

Io faccio pertanto appello al sentimento di tutti i senatori, a qualunque partito appartengano. Noi siamo stati deufraudati da tutti, in Africa; inglesi o non inglesi, tutti sono stati contro di noi. Rimaniamo almeno noi uniti nel riconoscere allo Stato italiano il diritto e il dovere di conservare una onorificenza al merito coloniale che va ai lontani e agli oscuri nostri

fratelli che in Africa, con duro sacrificio, con esemplare eroismo onorano colà e difendono il lavoro italiano. (*Vivi applausi*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io credo che le osservazioni dei senatori Donati e Cerica abbiano interamente trascurato la lettera dell'emendamento. Esso infatti comincia così « salvo l'uso delle onorificenze già conferite ». Dunque per quelli che sono stati insigniti non c'è da fare questione. Nessuno ha mai osato pensare di proporre un emendamento che volesse significare revoca delle onorificenze già date. Per quelli che possono essere, poi, i futuri destinatari, l'onorevole Cerica si chiede come si faccia a trascurare le benemerienze future di quegli elementi che sono ancora in colonia e che potranno compiere bene la loro opera. Ed io allora mi chiedo: perchè si propone questo disegno di legge? Per quali ragioni si creano queste nuove onorificenze, se non appunto per premiare i benemeriti della Repubblica e, soprattutto, i benemeriti del lavoro nei confronti dello Stato repubblicano? Che, se poi per avventura si dovesse ancora pensare che per i meriti del lavoro occorra conservare particolari onorificenze passate, si verrebbe ad avallare quella nostra tesi di oppositori alla stregua della quale riteniamo che questa legge non occorre fosse proposta. Ma, una volta passata la legge, noi sosteniamo che precisamente i primi, se non i soli, destinatari, debbano essere coloro che acquistino benemerienze per meriti di lavoro. E ci pare appunto che a quei destinatari a cui faceva cenno l'onorevole Cerica questa legge debba essere particolarmente riservata.

Ecco perchè ci sembra di non aver affatto meritato le censure che ci sono state mosse dai due onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. La Commissione dichiara di far proprio l'emendamento del senatore Tessitori ed altri, sostitutivo della dizione del secondo comma. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Terracini la Commissione crede che non ci siano ra-

gioni per accettarlo perchè, se il Senato approverà, il Governo, in sede di delega, potrà provvedere a riordinare, a mantenere e a sopprimere quelli che sono gli Ordini tuttora esistenti.

MENOTTI. Ma perchè mai a mantenere?

FANTONI, *relatore*. A mantenere per esempio l'Ordine « al merito del lavoro » o « al merito civile ». Il Governo è autorizzato ad armonizzarli con le norme della Costituzione come potrà riordinare e conglobare, nell'intento di premiare specifiche attività nel campo sociale, del lavoro e dello sport, le distinzioni onorifiche da me accennate nella relazione. Per conseguenza, in quella sede, potrebbero trovare accoglienza anche le proposte fatte dall'onorevole Terracini e dall'onorevole Donati. Non è, dunque, il caso di compromettere la questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario Andreotti per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ha proposto nell'articolo 9 questa possibilità di delega al Governo stesso per un periodo di tempo limitato — un anno — per apportare una regolamentazione a tutto questo mondo complesso, mondo che non riguarda soltanto due o tre Ordini, quali quelli qui ricordati, ma anche alcune onorificenze o distinzioni di carattere particolare in riconoscimento di attività particolari svolte dal cittadino, come per esempio medaglie per lungo insegnamento, medaglie per lunga navigazione. Nel chiedere al Senato di dare al Governo questa delega forse occorrerebbe (e se io non comprendo male questo è il significato che è tenuto in riserva dal senatore Rizzo) chiarirla meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, della delega ne parleremo dopo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma non si può tagliare l'argomento perchè è unico. Se lei volesse far esprimere il parere dal senatore Rizzo, che probabilmente vorrà parlare dei limiti possibili della delega, io ritengo che potremmo forse poi esprimere un nostro avviso in modo conclusivo sul quale si possa votare definitivamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo Giambattista sulla delega al Governo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il seguito della discussione ha dimostrato che il mio intervento

sul terzo comma non era avulso dalla discussione dei precedenti commi, e soprattutto dall'emendamento del senatore Terracini. Infatti, se fosse approvato l'emendamento Terracini che elenca gli Ordini da sopprimere, io non vedrei quale materia resterebbe per la delega al Governo.

Ma io desidero ora porre una questione di ordine generale che forse non potremo approfondire, ma che è bene sia posta in un caso che a me sembra un caso limite.

Noi abbiamo approvato una serie di deleghe legislative per le quali non siamo riusciti mai a precisare che cosa il costituente abbia inteso dire ed abbia voluto quando ha imposto che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato solo previa determinazione dei principi e dei criteri direttivi. Anche in dottrina si è tanto discusso e si continua a discutere. Ma indubbiamente questa limitazione (che deve essere particolarmente tenuta presente — e qui proprio mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio — da coloro che vorrebbero estendere la prassi della delega legislativa) è volta a rendere efficace quel sindacato di costituzionalità sulla legge di delega, che oggi non può essere fatto per mancanza della Corte costituzionale, ma che indubbiamente domani troverà ampia attuazione.

Ora, se la limitazione tende a circoscrivere il campo della delegazione, mi sembra che una determinazione dei principi e dei criteri direttivi, come quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 9, non abbia alcun significato, perchè non possono essere ritenuti principi e criteri direttivi i « principi del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato », cui debbono sottostare tutte le leggi e non soltanto quelle di delega. Credo che nessun giurista e nessuna Corte costituzionale potrebbero ammettere una delega in questi termini.

Ma la mia opposizione alla delega diventa ancora più decisa (per cui dichiaro che voterò contro questo terzo emendamento, mentre voterò a favore dell'articolo 11 che prevede l'autorizzazione ad emanare il regolamento di esecuzione) se leggo la relazione dell'onorevole Fantoni. L'onorevole Fantoni ha voluto dare una sua spiegazione (che ritengo sia anche una spiegazione della Commissione) di questa delega al Governo, ed ha ritenuto di tracciare quelle che a suo avviso dovrebbero essere le

direttive del Governo nel valersi della delega, concludendo testualmente: « La delega, come contemplata dall'articolo 9, risponde alla norma dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto è limitata nel tempo, definita nell'oggetto e determinata nei principi e criteri direttivi », i quali risultano, non più dai principi della Costituzione come poi statuisce l'articolo 9, ma « dalle norme che si sottopongono alla approvazione » — cioè dalle norme della legge che stiamo discutendo — « e dal pensiero della Commissione dianzi espresso ».

Ora, onorevoli colleghi, io mi rivolgo al vostro senso di responsabilità perchè non sia affermato un precedente che possa domani essere invocato in una materia così delicata di rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo. Per cui confido che l'onorevole rappresentante del Governo possa ora acconsentire ad una soluzione che o neghi la delega, votando i precedenti emendamenti che sono stati proposti e che tendono appunto a regolare sin da ora questa materia della soppressione e della trasformazione degli ordini, o rinvii ad una legge la disciplina della materia, a meno che non intenda proporre una precisazione di criteri e di principi direttivi che possa essere in armonia con il dettato costituzionale.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Non mi pare che le critiche del senatore Rizzo su questo punto siano giuste. Mi pare invece che l'articolo 9 risponda pienamente ed esattamente alle condizioni stabilite dall'articolo 76 della Costituzione in materia di delega. Queste condizioni sono le seguenti: oggetto definito, tempo, determinazione di principi e criteri direttivi. Tutte queste condizioni sono rispettate. Per quanto riguarda l'oggetto definito, quale è l'oggetto di questa delega? La fissazione di norme di trasformazione o di soppressione degli ordini. Per quanto riguarda il tempo esso è stabilito: un anno. I criteri e i principi? Sono quelli della Costituzione in materia di ordini, vale a dire recepisce questo disegno di legge, e non poteva fare diversamente, gli stessi criteri, gli stessi principi, le stesse direttive che sono stabilite dalla Costituzione in questa materia. Mi pare che la norma sia perfettamente esatta e non vi sia altro da dire. (*Approvazioni*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. La questione sollevata dal senatore Rizzo tocca un *punctum dolens* della nostra vita legislativa che è ormai cronico, e che oggi si manifesta in una delle sue forme forse meno acute. Proprio per questo credo che saggiamente l'onorevole Rizzo abbia sollevato la discussione in questa sede, perchè forse essa è quella in cui l'esame si potrà fare più serenamente, dato che vi è meno passionalità nel dibattito.

Vorrei fare una osservazione al senatore Carrara: il dire che le direttive per la delega legislativa sono quelle contenute nell'ordinamento costituzionale significa negare quello che dice la Costituzione, perchè allora per tutto vi è la direttiva dell'ordinamento costituzionale. È evidente che quando la Costituzione parla di linee direttive non parla delle linee direttive della Costituzione, parla delle linee direttive che dà il Parlamento quando dà la delega, cosa che è profondamente diversa; e che mi pare talmente evidente che un sottile giurista, come il collega Carrara, può trovare, se deve difendere una causa, questi ed altri argomenti, ma obiettivamente non può dire che la direttiva di cui parla l'articolo 76 sia la Costituzione, perchè allora questa non ne parlerebbe.

Ad ogni modo l'osservazione che vorrei sottoporre al Senato è questa: se dobbiamo discutere a fondo questo problema oggi, in questa sede, dovremmo andare a stanotte, oppure rimandare questa discussione amplissima che investe questioni politiche e costituzionali che oggi non possiamo fare. Mi domando se invece non si potrebbe lasciare impregiudicata la questione di fondo sopprimendo questo capoverso, perchè la legge esecutiva, di cui parla il capoverso dell'articolo 9, è una di quelle che con termine improprio sogliamo chiamare leggine, che si possono presentare e deliberare in Commissione rapidamente. Quindi mi pare che non è uno di quei casi in cui la delega legislativa sia indispensabile. Facilmente ci si può sottrarre a discutere così complessa questione in questa sede, riservandola ad altra, non compromettendo ancora una volta la questione con una delega di cui si può fare a meno, perchè la materia è talmente minuta che si può risolvere per via normale senza che la delega sia neces-

saria. Ad ogni modo, anche per mio conto, intendendo associarmi ancora una volta (perchè già in altre occasioni ho fatto il rilievo) alle giustissime riserve del senatore Rizzo Giambattista e desidero anche far presente che io non credo che il Parlamento possa pregiudicare così alla chetichella, con una prassi, quella che è una norma precisa della Costituzione che anche per il Parlamento è legge, legge alla quale il Parlamento non può sfuggire.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Sto raccogliendo le firme per presentare il seguente emendamento: sostituire all'ultimo comma dell'articolo 9 il seguente: « Per gli altri ordini ed onorificenze, istituite prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge ». Lo illustro rapidamente.

Tacere, sopprimendo del tutto l'ultimo comma, non mi sembra che si possa, perchè la legge e organica e non può quindi lasciare una lacuna circa taluni ordini, ignorandoli ed omettendo di regolarli.

D'altra parte su questi ordini oggi una decisione non è matura: lo riconosceva, in sostanza, anche il testo della Commissione. Bisognerà dunque intervenire con un separato provvedimento.

Questo provvedimento — per scansare, circa la delega, le questioni prospettate dal senatore Rizzo — dovrà essere, a mio avviso, non una legge delegata, ma una legge qualsiasi, della quale riparleremo e per la quale faremo fin da ora riserva, in modo che la legge attuale non ignori alcun ordine e non lasci lacune.

È per queste ragioni che proporrei di dire: « si provvederà con separata legge ».

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. A nome della Commissione, dichiaro di accettare l'emendamento Bisori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti per esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premessa l'accettazione dell'emendamento del senatore Bisori, credo necessario dire che il Governo non aveva certamente dimenticato le linee dell'istituto della delega stabilito nella Costituzione. Per conto mio il criterio direttivo deve riscontrarsi dove è

detto: « per trasformare o sopprimere ». In questo c'era un criterio direttivo in cui l'alternativa veniva lasciata alla discrezionalità del Governo, delegato a ciò dal Parlamento. Non era certo un caso di delega con il quale potesse essere fatto un colpo di Stato o un attentato alle libertà costituzionali; e proprio perchè non c'era nessuna volontà di andare contro il Parlamento, penso che sia stato utile il discuterne. Era una forma di semplificazione dei nostri lavori. Comunque, a nome del Governo aderisco all'emendamento proposto dal senatore Bisori.

PRESIDENTE. Onorevole Menotti, insiste nel suo emendamento?

MENOTTI. Vi insisto e chiedo che sia votato per divisione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A me pare che con la proposta del senatore Bisori noi avevamo ben risolto il problema poichè non facevamo più una discussione di merito sulle singole distinzioni; mentre se adesso le poniamo in discussione e l'una viene approvata l'altra respinta, già ci precludiamo la possibilità in sede legislativa di poter stabilire in altro modo.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, appunto per questo avevo chiesto al senatore Menotti se di fronte alla nuova proposta insisteva, ma egli mi ha risposto che insiste.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Io avevo proposto, e mi pareva che ella ed il Senato avessero accettato, di discutere prima il terzo comma e il relativo emendamento e poi il secondo comma ed i suoi emendamenti. Se così è stato stabilito e così si è proceduto, occorre, in conseguenza, passare prima alla votazione del terzo comma e poi si potrà tornare alla discussione e quindi alla votazione del secondo comma e dell'emendamento Menotti.

PRESIDENTE. Con l'intesa che il secondo comma sarà messo ai voti successivamente, pongo allora in votazione il terzo comma nel testo dell'emendamento sostitutivo Bisori:

« Per gli altri Ordini ed onorificenze, isti-

tuiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione per divisione dell'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal senatore Terracini e fatto proprio dal senatore Menotti, di cui ho già dato lettura.

MENOTTI. Onorevole Presidente, dichiaro di rinunciare alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione nel suo complesso l'emendamento Terracini-Menotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9, nel testo proposto dai senatori Tessitori, Lavia, Tommasini ed altri ed accettato dalla Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 9 nel seguente testo modificato:

Art. 9.

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle modifiche al Regolamento del Senato:

Modifica all'articolo 26, primo comma:

Favorevoli	185
Contrari	13
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Aggiunta di un secondo comma all'articolo 27:

Favorevoli	185
Contrari	13
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Aggiunta all'articolo 28, secondo comma:

Favorevoli	184
Contrari	14
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Modifica all'articolo 31, terzo comma e aggiunta di un quarto comma:

Favorevoli	184
Contrari	14
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Modifica all'articolo 66:

Favorevoli	184
Contrari	14
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Modifica all'articolo 68, terzo comma:

Favorevoli	160
Contrari	38
Astenuti	2

(Il Senato non approva).

Modifica all'articolo 71:

Favorevoli	185
Contrari	13
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Aggiunta di un terzo comma all'articolo 83:

Favorevoli	168
Contrari	30
Astenuti	2

(Il Senato non approva).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Adinolfi, Aldisio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini,

Baracco, Barontini, Bei Adele, Beltrand, Benedetto Tullio, Bergamini, Berlinguer, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza,

Cadorna, Caminiti, Canevari, Caporali, Carbone, Carelli, Caristia, Carrara, Casadei, Casardi, Cavallera, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampiti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Conti, Corbellini,

De Bosio, Della Seta, De Luca, De Pietro, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbi, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiore, Flecchia, Focaccia, Franza.

Gasparotto, Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Gonzales, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Jannelli, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Locatelli, Lodato, Lorenzi, Lopera, Lucifero, Lussu,

Magliano, Magri, Malintoppi, Mancini, Marani, Marchini Camia, Martini, Mazzoni, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Merzagora, Miceli Picardi, Milillo, Molè Enrico, Molè Salvatore, Momigliano, Monaldi, Morandi, Mott, Musolino,

Nobili,

Oggiano, Ottani,

Page, Palumbo Giuseppina, Panetti, Paratore, Parri, Pastore, Pennisi di Floristella, Perini, Persico, Pezzini, Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Pietra, Piscitelli, Platone, Priolo, Proli, Putinati,

Raffener, Raja, Reale Vito, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvagiani, Sameck Lodovici, Santonastaso, Saponi, Schiavone, Silvestrini, Spallicci, Spezzano,

Tafari, Tambarin, Tartufoli, Tignino, Tissi, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini, Turco,

Uberti,

Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Ziino, Zotta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge relativo all'istituzione del nuovo Ordine cavalleresco.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, che è del seguente tenore :

Art. 10.

Le spese per l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana » graveranno su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Il senatore Nobili e i senatori Cingolani, Tupini, Lepore, Bisori, Uberti, Traina e Ciampitti hanno presentato due emendamenti soppressivi dell'articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Nobili per illustrare il suo emendamento.

NOBILI. Poichè non ho chiesto in tempo di poter fare una dichiarazione di voto sull'emendamento Bisori, all'ultimo comma dell'articolo 9, mi si consenta che, nel prendere la parola a svolgimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10, io dichiaro che tanto più volentieri ho votato l'emendamento sostitutivo di cui sopra, inquanto, nello svolgimento del mio emendamento all'articolo 9 avevo già avvertito, anche ai fini più estesi, l'opportunità che, invece di una delega legislativa al Governo per sopprimere o trasformare gli Ordini già esistenti, fosse stabilito che con legge separata si sarebbe regolata organicamente tutta la materia.

Venendo ora al mio emendamento tendente a sopprimere l'articolo 10, pel quale dovrebbe essere stanziata in bilancio, sotto speciale capitolo, la spesa necessaria alla istituzione e al mantenimento del nuovo Ordine, mi pare che la sua giustificazione, evidentissima per noi, sia almeno evidente per tutti gli altri. E ho appreso con molto piacere che anche l'onorevole Cingolani sarebbe per quest'ordine d'idee.

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

Non so se la sua adesione possa essere ispirata allo stesso criterio cui è ispirato l'emendamento mio; credo anzi di poterlo escludere per gli stessi motivi che hanno portato lui a sostegno e all'approvazione della istituzione dell'ordine e noi alla opposizione più decisa.

Comunque ripeto che i motivi dell'emendamento sono per noi evidentissimi: della istituzione di questo ordine cavalleresco noi abbiamo assolutamente negato la necessità e la opportunità; e anzi ne abbiamo dimostrato l'aspetto negativo e controproducente. Sarebbe assurdo pertanto pensare che noi possiamo aderire al concetto che le spese della istituzione e del mantenimento dell'ordine possano gravare sul già troppo tartassato contribuente italiano. Si tratta di un ordine, e cioè di un *corpus*; e pertanto è logico e morale che coloro che ad esso apparterranno provvedano alla sua esistenza.

Comunque non si parli di stanziamenti di somme a carico dello stremato bilancio dello Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per svolgere, quale firmatario, l'emendamento del senatore Cingolani ed altri.

BISORI. Io credo di interpretare il pensiero del primo firmatario, onorevole Cingolani, assente in questo momento dall'Aula, nel dire che egli per le considerazioni svolte dal senatore Nobili e per altre, ritiene che al mantenimento dell'ordine non si debba provvedere con stanziamenti speciali.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Debbo far rilevare, per riguardo alla disposizione dell'articolo 10, che in esso non viene indicata la copertura per cui esso urta contro il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Con l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 da noi proposto si evita la questione e le poche spese necessarie a seguito della presente legge possono essere sostenute dal bilancio della Presidenza del Consiglio al capitolo delle spese casuali. In questo modo la spesa sarà più sicuramente contenuta in limiti modesti, non si ha un aumento di spesa e quindi si evita il problema della copertura.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Non ero presente quando il senatore Bisori ha svolto il nostro emenda-

mento. Comunque l'emendamento tende a far sì che non si crei un capitolo speciale per lo stanziamento di questo Ordine, ma che le spese relative vengano a pesare sul bilancio della Presidenza del Consiglio, come del resto è sempre stato nel passato per tutte le decorazioni ed onorificenze.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Mi sembra che con l'accogliere l'emendamento proposto, relativo all'attribuzione delle spese, si vada contro le categorie dei benemeriti più poveri, più modesti, proprio quelli che meritano un maggiore riconoscimento. Andremmo a finire col mettere qualcuno che merita di essere insignito di queste onorificenze nella situazione di dover rinunciare perchè...

MANCINI. Senti senti, abbiamo anche il rappresentante del proletariato dei cavalieri! E pensare che ci sono tanti paesi senz'acqua!

TOMÈ. Non ho ben capito ancora qual'è la portata di questo emendamento soppressivo. Se, attraverso la soppressione, si vuole arrivare ad addossare agli stessi insigniti l'onere delle spese io mi oppongo.

Voci. Ma non è questo il significato.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se il Senato mi permette di dare un chiarimento su questo articolo io escludo nel modo più assoluto che si possa dire, ove dovessero esserci spese per questo Ordine: « queste possono essere portate a carico degli insigniti », oltre tutto per una ragione di contabilità, perchè avremmo una gestione fuori bilancio e certamente siamo tutti contrari ad una gestione del genere, oppure dovremmo farla entrare nel bilancio dello Stato e quindi occorrerebbe sempre una voce apposita per autorizzare la spesa di questa somma. Ma sappiamo quale è la realtà della procedura di conferimento. Sorgerà la necessità di un piccolissimo ufficio. Abbiamo però già tanti uffici nell'Amministrazione dello Stato che non occorre crearne altri, perchè, in uno di quelli già esistenti presso la Presidenza del Consiglio, si troveranno capienza e di persone e di attrezzatura. Certamente quelli che saranno gli uffici a ciò addetti non saranno mastodontici; avremo

poi piccolissime spese di ufficio, ma per questo riguardo abbiamo il Poligrafico dello Stato che rientra nella spesa generale. Qual'è l'unica spesa possibile che possiamo prevedere? È noto che a chi è insignito di una onorificenza del genere lo Stato non dà che un foglio di carta, non dà materialmente l'onorificenza: quella sarà data dal comitato di amici che credo benediranno la nomina.

L'unica eccezione è data per quelle persone che, o per la loro caratteristica — ad esempio di cittadini stranieri e particolarmente di cittadini benemeriti o aventi un ufficio di prestigio specifico — o per persone che, per benemeritenze veramente eccezionali, si pongono, direi, al di sopra di quella che sarà la schiera normale di coloro che avranno queste onorificenze. Ma una spesa piccolissima, di questo genere, troverà piena capienza in uno dei capitoli che già oggi esistono nel bilancio dello Stato, il capitolo delle casuali. Vorrei dire di più, che noi cioè avremo un risparmio; infatti, fino a questo momento, se noi ad un Capo di Stato straniero — per esempio a Pandit Nehru — dovessimo fare un presente, fino ad oggi, dato che non vi erano onorificenze — fatta eccezione per quella particolare del Ministero degli esteri — lo faremmo attraverso un omaggio di varia natura il quale, a parte le spese di rappresentanza, non potendo essere in oggetti d'arte, sarebbe per solito in libri che costano in genere di più di quanto possono costare queste piccole insegne di carattere materiale rappresentanti le onorificenze. Penso quindi che questo ordine, questa onorificenza porterà nel bilancio dello Stato non un aumento di spesa ma una diminuzione. Comunque è sicuro che queste piccole eventuali spese trovano piena capienza nel bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Fantoni, per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. Non aggiungerò parole a quanto ha detto l'onorevole Andreotti. Mi permetto solo di osservare che se noi dovessimo seguire il senatore Nobili nel suo terreno, cioè far pagare all'insignito le spese delle onorificenze, non faremmo altro che metterci sullo stesso piano di quegli ordini « fasulli » od autonomi di cui abbiamo testè deciso l'abolizione.

Premesso questo, la Commissione non insiste nell'articolo 10, che quindi viene abbandonato, perchè pensa che le spese potranno essere coperte dal bilancio del Tesoro e precisamente dai capitoli 49 e 50, che riguardano le spese della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 11, che diventa 10: « Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MENOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Ognuno di voi ricorderà la discussione generale, in occasione della quale ho sentito colleghi che si sono pronunciati contro il disegno di legge e in generale contro l'istituzione di ordini e di onorificenze, altri invece che si sono pronunciati a favore. È noto a tutti che i colleghi di questa parte, in via di principio, si sono pronunciati a favore. Noi eravamo favorevoli ieri, siamo anche ora favorevoli all'istituzione di una onorificenza a chi ha avuto particolari benemeritenze verso la Repubblica. Però nostro intendimento quale era allora, quando in Commissione, grazie soprattutto al senatore Terracini particolarmente competente in questa materia come in altre, e poi in Aula, abbiamo collaborato all'elaborazione di questa legge, nostro intendimento era quello di introdurla per lo meno parzialmente e nella lettera e nello spirito i nostri *desiderata*, che erano quelli di cambiare ciò che esisteva nel passato, di fare una legge nuova con un ordinamento nuovo in questa materia e adottare nuovi criteri per quanto riguarda le onorificenze, e soprattutto per quanto riguarda la loro destinazione. E dicendo destinazione, intendevamo dire che in questa legge fosse accentuato il criterio di conferire onorificenze agli uomini del lavoro, ai lavoratori siano essi della scienza, dell'arte, del braccio,

lavoratori veri e propri. Noi eravamo fermamente, come siamo, fermamente convinti che una tale legge sarebbe stata giusta, che una tale legge sarebbe stata accolta dal Paese con favore qualora essa avesse premiato veramente i meriti, e si fosse tenuta lontana dal soddisfare inutili e nocive vanità. Eravamo contrari alla creazione di un Ordine del tipo di quelli vecchi da tutti aborriti. Non creare un Ordine chiuso che costituisce qualche cosa di molto somigliante alla cricca, alla casta. Siamo contrari ad una legge che presenti questo pericolo, e la legge come voi l'avete elaborata e che ora approverete presenta un tale pericolo. Noi volevamo tenerci lontani dal pericolo di una legge che conferisse una qualche facoltà, a coloro che hanno il potere in un determinato momento, di servirsene in periodo elettorale, di servirsene per le decorazioni e le onorificenze ai grandi elettori. E qualcuno si è già espresso qui in tale senso dicendo: in fondo nessuno scandalo, chè se l'hanno meritata, in periodo elettorale potremmo anche dargliela!

Ad un tale criterio ci opponiamo con tutta la nostra energia. La legge, a nostro avviso, così come ci è sottoposta dopo il lavoro compiuto, è lontana, lontanissima dagli obiettivi che noi ci proponevamo e ai quali avremmo dato senza alcuna esitazione la nostra adesione e il nostro voto. Allo stato attuale delle cose consideriamo che la legge che state per approvare non è utile, non è la legge attesa dal Paese. Io direi di più — e lo dico a titolo mio personale — che questa legge, in questo momento, nella nostra Repubblica, non è una cosa seria. Noi siamo contrari oggi, pervenuti al momento della votazione, e pensiamo che se votassimo a favore di questa legge non renderemmo un servizio al Paese e il nostro voto non raccoglierebbe il favore della maggioranza dei lavoratori. Per questo non possiamo appoggiare il progetto di legge. Abbiamo dato il contributo che abbiamo potuto con i nostri emendamenti, nel tentativo di migliorare il testo della legge. I nostri emendamenti sono stati tutti respinti, il nostro tentativo è stato stroncato dalla maggioranza. Dichiariamo perciò che voteremo contro.

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ho già avuto occasione, durante la discussione, di associarmi alle parole di vari

oratori e soprattutto a quelle dell'onorevole Nititi, dell'onorevole Rizzo Giambattista che hanno detto i motivi della nostra opposizione. Nel corso della discussione credo di avere fatto il mio dovere di parlamentare italiano cercando di portare il mio contributo perchè una legge malinconica, ma ormai inevitabile, riuscisse il meno peggio che fosse possibile. Aggiungo, al momento conclusivo, che non vorrei che questa collaborazione data nel legiferare fosse fraintesa e quindi voglio sottolineare che, per i motivi per i quali siamo stati contrari al passaggio agli articoli, oggi, ancora una volta ci pronunciamo contro l'entrata in vigore di questa legge che non risponde ad alcuna necessità, non incita nessuna buona qualità e dà uno strumento a quanto di deteriore si può trovare nella manovra, nell'attività e nel trafficantismo politico.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Dichiaro a nome del Gruppo socialista che noi non abbiamo nè ritorni di fiamma nè siamo Maddalene pentite per chiedere pietà. Siamo stati contrari prima, durante e dopo e quindi siamo in linea con il nostro pensiero. Il nostro Gruppo voterà contro questa legge inutile e vana.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi voteremo a favore come conseguenza logica delle intenzioni che hanno avuto i presentatori del disegno di legge, dello spirito con il quale esso è stato discusso in Commissione e del modo con il quale è stato votato, dopo larga discussione, il passaggio agli articoli.

Questo voler demolire *a posteriori* lo spirito di un'onorificenza repubblicana che in principio tutti avevano affermato utile sull'esempio di una grande nazione proletaria come è la Russia, mi pare che sia una specie... (*Proteste dalla sinistra*). Noi riteniamo che non si faccia nessuna offesa al popolo lavoratore con questa onorificenza. Le vostre proposte di emendamento sono state in parte accettate e in parte no. La stessa modificazione della intestazione, che ha mutato la parola « decorazione » in « onorificenza », è opera del senatore Terracini.

Per i lavoratori, tutti sanno che c'è da rivalutare in pieno l'Ordine della Stella al merito del

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

lavoro e l'Ordine dei Cavalieri del lavoro; quindi non c'è nessuna intenzione di creare una casta di cavalieri con queste onorificenze che tendono a premiare tutti gli italiani che, tanto in alto quanto in umili posti, hanno bene servito la Repubblica. (*Applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. La discussione degli articoli di questa legge non fa mutare il mio avviso contrario, e nemmeno mi fa cambiare idea la dichiarazione del rappresentante del Governo che dal punto di vista del bilancio questa istituzione potrebbe rappresentare un attivo. Mi pare stranissimo. Per quanto uomo di cifre io non arrivo a capire come si possa da questa istituzione ricavare l'attività; se questo fosse possibile dichiaro che quasi quasi voterei a favore... Ma siccome non è possibile e siccome in ogni caso, al di sopra delle considerazioni un po' scherzose che ora ho fatte, vi sono considerazioni che riguardano la dignità e l'educazione del Paese, io mi appello ancora una volta al Governo e ai colleghi esprimendo il voto che, almeno in questi momenti così gravi in cui fermentano tante importanti questioni, si sospenda la deliberazione progettata, sicché non abbia corso questa legge, che per la frivolezza del suo oggetto fa quasi l'effetto di una umiliazione inflitta al popolo italiano. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avverto che, in dipendenza della soppressione nell'articolo 1 del disegno di legge della parola « cavalleresco », l'intitolazione del disegno di legge resta così modificata:

« Istituzione dell'Ordine " Al merito della Repubblica italiana " e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fantoni per esprimere il parere della Commissione.

FANTONI, *relatore*. Come ho scritto nella relazione, la Commissione — accogliendo una proposta, se non erro, del senatore Terracini — ha deciso di togliere dal testo governativo l'aggettivo « cavalleresco ». Quindi, dal momento che non ci furono proposte per ritornare al testo primitivo, il titolo della legge deve restare quello adottato dalla Commissione stessa

e cioè quello di « Istituzione dell'Ordine " Al merito della Repubblica italiana " e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ».

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Informo il Senato che il Ministro degli affari esteri ha comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 » (1381).

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che i senatori Magrì, Lovera, Russo, Caristia e Lambertini hanno presentato alla Presidenza il disegno di legge:

« Abilitazione all'esercizio professionale » (1382).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il Governo ritenga conformi ai principi costituzionali ed alla legislazione vigente le misure da tempo in atto contro il Movimento Sociale Italiano che, per la sua organizzazione interna, per le ideologie che propugna e per condotta di lotta, spiegata lealmente e legalmente, ha ben diritto di reclamare la più rigorosa purificazione con ogni altro Gruppo politico, fondamento questo primo ed inderogabile di un sano e bene inteso ordinamento democratico (275).

FRANZA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale criterio è stato adottato nella nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nella Commissione consultiva prevista dall'articolo 8 della legge 17 ottobre che regola il funzionamento del F.I.M. Il sottoscritto chiede la discussione d'urgenza (1454).

ROVEDA.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro per il commercio con l'estero, per conoscere se sono esatte le informazioni date da alcuni giornali sulla crisi dell'industria delle pipe, e per sapere che cosa si intende fare per facilitare l'ospportazione di pipe finite, la cui industria interessa larghi strati di lavoratori specialmente della provincia di Varese (1456).

GASPAROTTO.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere: 1) quali iniziative ha ritenuto o ritiene di prendere il primo, in relazione alle sue dichiarazioni rese al Senato il 5 maggio 1950 in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, per risolvere il problema della più scrupolosa applicazione, da parte delle Amministrazioni interessate, della legge 29 luglio 1949, n. 717, relativo all'assegnazione di una quota del 2 per cento sugli stanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di pubblici edifici per l'esecuzione di opere d'arte plastica e figurativa; 2) per quali motivi, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, il Ministro dei lavori pubblici non ha ancora provveduto ad emanare le norme di applicazione della medesima, malgrado le formali assicurazioni fornite dagli organi del suo Ministero al Sinda-

cato nazionale degli artisti aderenti alla C.G.I.L. fin dal luglio 1949. Si rileva come questa legge, che venne proposta ed approvata col precipuo scopo di andare incontro alle esigenze degli artisti italiani, i quali si trovano in questi momenti in una situazione particolarmente penosa, è rimasta praticamente inoperante, continuando ad essere volutamente ignorata dalle amministrazioni interessate, proprio perchè finora è mancata la tanto sollecitata vigilanza degli organi preposti alla sua applicazione (1457).

CERMIGNANI.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Pregherei la Presidenza di voler far conoscere al Governo l'inconveniente che si determina quando l'obbligo che al Governo viene fatto, quando si presentano le interrogazioni scritte, non viene rispettato, perchè non si adempie al dovere di dare sollecitamente le risposte scritte. Perchè altrimenti siamo di nuovo costretti a presentare delle interrogazioni verbali. Pregherei quindi la Presidenza di sollecitare il Governo perchè i Ministri interpellati rispondano entro il termine contemplato dal nostro Regolamento, termine che prima era di sei giorni e che ora è di dieci giorni. Vi sono risposte scritte che sono attese da un mese e anche più.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presente in Aula, ha ascoltato la richiesta dell'onorevole Lussu e la sua raccomandazione. Io trasmetto questa raccomandazione a lei, onorevole Sottosegretario, perchè la comunichi agli onorevoli membri del Governo.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ho ascoltato la richiesta dell'onorevole Lussu. Io vorrei far notare che dati statistici, che sono anche in possesso della Presidenza del Senato, rivelano come, in questo campo, si sono fatti degli enormi progressi e che oggi, nonostante il lavoro sia dieci, dodici volte maggiore di quello delle legislature precedenti, noi siamo quasi in regola, dopo essere andati completamente in regola alla fine delle vacanze.

1948-50 - DXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

Ma del resto va rilevato che vi sono delle materie che richiedono, per una risposta seria, informazioni lunghe ed anche da ricercare fuori della propria Amministrazione. Comunque è certo che vi è la volontà da parte del Governo di mantenersi dentro i termini regolamentari.

LUSSU. Esprimo la speranza che i termini vengano rispettati.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti